

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

«Terras unde agitur». Strategie e linguaggi processuali nei conflitti fra comunità sui beni comuni (il caso biellese, secc. XIII-XV)

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1801445> since 2022-02-28T21:44:50Z

Publisher:

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

«Terras unde agitur». Strategie e linguaggi processuali nei conflitti fra comunità sui beni comuni (il caso biellese, secc. XIII-XV)

FLAVIA NEGRO

Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos, sed in commune; propter quod ea compascua multis locis in Italia communia appellantur.

(FRONTINO, *De controversiis agrorum*)

1. I beni comuni e il Biellese: un tema storiografico

Le liti fra le comunità del Biellese per i cosiddetti *comunias*, ovvero per lo sfruttamento, che si pretende esclusivo, di determinate aree di pascolo o di bosco, hanno da tempo attirato l'attenzione degli studiosi. E non solo perché la documentazione è particolarmente abbondante e – come spesso accade nell'ambito delle fonti giudiziarie – generosa di informazioni a tutto tondo sulla vita comunitaria, ma anche perché è divenuto sempre più evidente che le pratiche collettive all'origine di queste dispute sono una delle chiavi più efficaci per comprendere la struttura insediativa dell'area e la sua tormentata evoluzione nei secoli medievali e moderni¹. In virtù della notevole estensione e della prolungata centralità economica – peculiarità emerse già nell'indagine regionale del 1994 – i beni comuni sembrano aver fatto del Biellese, in misura più elevata rispetto a qualunque altra area storica del Piemonte subalpino, un laboratorio di sperimentazione privilegiato delle loro dinamiche d'interazione con gli assetti insediativi².

¹ In questa prospettiva: F. PANERO, *L'alto Biellese: dinamiche insediative tra collina e montagna, in Il popolamento alpino in Piemonte. Le radici medievali dell'insediamento moderno*, a c. di F. PANERO, Torino 2006, pp. 333-356; R. RAO, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte medievale*, Milano 2008, alle pp. 118-23 per il caso biellese. A livello locale occorre segnalare gli studi di Giuseppe Ferraris, pubblicati a commento dei documenti editi negli ARMO, ricchi di notizie sulla normativa e la localizzazione degli alpeggi biellesi: *Acta Reginae Montis Oropae*, Biella 1945, vol. I, note a c. di G. FERRARIS ai docc. 10, 19, 22, 23.

² *Ricerca storica sulle isole amministrative della regione Piemonte. Relazione finale*, a c. di R. BORDONE, Torino, Assessorato Enti Locali Regione Piemonte, 1994 (dattiloscritto). La parte sul Biellese, a cura di Sandro Lombardini e Angelo Torre, è alle pp. 30-66; i risultati della ricerca sono stati sintetizzati, mettendo in rilievo il particolare ruolo storico svolto dai pascoli e dai bo-

Alle modalità di sfruttamento di pascoli e boschi nei secoli medievali dobbiamo, per fare un esempio, le dimensioni del tutto inedite che assume ancor oggi nel Biellese il fenomeno delle isole amministrative, cioè di quei comuni (oltre una ventina) il cui territorio comunale non è un tutt'uno ma, quasi in una moderna edizione delle *curtes* medievali, si presenta frazionato in due o più aree disgiunte dal corpo principale dell'insediamento: queste *enclaves* prative e boschive, che distano a volte decine di chilometri dal centro abitato, e le cui prime attestazioni risalgono al XIII secolo, creano un intrico tale di confini comunali che il tentativo, ormai più di vent'anni fa, di razionalizzarli tramite compensazioni territoriali si è risolto sostanzialmente in un nulla di fatto³.

Alle medesime esigenze di sfruttamento delle aree boschive e pascolive dobbiamo probabilmente un secondo fenomeno peculiare del Biellese medievale, quello delle comunità a doppia giurisdizione: una quindicina di località che disegnano una sorta di corridoio che dalle pianure del Vercellese si spinge fino alle prealpi biellesi, e per le quali le fonti attestano, dal XIII fino al XV secolo, una giurisdizione non univoca, ma condivisa o spartita fra due poteri spesso anche ostili: uno costantemente rappresentato dal comune di Vercelli, ben presto inglobato nel dominio visconteo, l'altro dal potere egemone nella zona biellese, sia esso impersonato dai vescovi eusebiani oppure da coloro che, a partire dagli anni '70-'80 del Trecento, gli subentrano, cioè i Savoia e, per alcune località, la famiglia Fieschi⁴.

Gli studi di Francesco Panero e di Riccardo Rao, nonché le schedature effettuate nell'ambito dei progetti del Centro di storia territoriale Goffredo

schì comuni biellesi sulla struttura insediativa dell'area, nella relazione introduttiva a cura di Renato Bordone, pp. 5-29, in part. alle pp. 16-18.

³ Il Biellese è la provincia piemontese con il maggior numero di isole amministrative (22 attestazioni: *Ricerca storica sulle isole amministrative* cit., p. 9) e anche quella che, data anche la complessità degli intrecci territoriali, definiti «un autentico rompicapo» (*ibid.*, p. 34), ha resistito maggiormente ai processi di razionalizzazione statale (*ibid.*, pp. 14, 18, 27). La relazione del 1994 riconduce correttamente l'estensione e la marcata coesione territoriale dell'area dove si trovano attualmente le isole amministrative – «una “catena” pressoché ininterrotta da ovest a est» – alla «gestione dei beni comuni esercitata nel Medioevo» (*ibid.*, p. 18), ma attribuisce – a mio avviso meno correttamente – la comparsa di queste ultime solo al XVII e XVIII secolo, quando secondo gli autori molti insediamenti che prima costituivano corpi indivisi acquisirono autonomia amministrativa e «si vennero a creare soluzioni di continuità fra sedi comunali e gli alpeggi provocando l'insorgenza (e la sopravvivenza) di “isole”» (*ibid.*). In realtà nel Biellese queste “soluzioni di continuità”, con alpeggi di un comune situati nei territori di altri comuni, sono già attestate, come vedremo più avanti, nel XIII e XIV secolo.

⁴ Su questo tema: F. NEGRO, «*Et sic foret una magna confusio*»: le ville a giurisdizione mista nel Vercellese dal XIII al XV secolo, in *Vercelli fra Tre e Quattrocento*, a c. di A. BARBERO, Vercelli 2014, pp. 401-77.

Casalis, mi esonerano da un inquadramento sistematico delle fonti e delle principali questioni storiografiche ad esse collegate⁵. Qui mi concentrerò su quegli aspetti delle liti biellesi che, a mio avviso, sono più utili per illustrare un tema specifico, ovvero l'impatto delle pratiche d'uso collettive sulla definizione territoriale delle comunità⁶. Tale impatto sembra scaturire dalla compresenza, in tutti gli aspetti che riguardano i beni comuni, di due principi-guida opposti e conflittuali: quello della comunanza – indotto e tramandato dalle pratiche d'uso – e quello dell'esclusività, verso il quale tendono tutti gli strumenti concettuali messi a disposizione dal diritto per normare la materia, tanto a livello di singola comunità (ad es. gli statuti) quanto a livello di più comunità (tipicamente le liti, ma anche le locazioni d'affitto).

I beni comuni finiscono così per esercitare sui territori comunali un effetto duplice e, apparentemente, contraddittorio. Per un verso essi contribuiscono a fissare stabilmente i confini e a dare loro una precoce visibilità (anche documentaria): dato il ruolo primario che pascoli e boschi rivestono nell'economia locale le comunità investono enormemente nella loro tutela, sia a livello normativo, sia in quelle “pratiche del possesso” di cui – come insegna la storiografia – i conflitti con le altre comunità e le cause secolari che ne derivano costituiscono una componente essenziale⁷. La comunità afferma l'appartenenza delle aree in cui si trovano i beni comuni al proprio territorio comunale nei modi più svariati: ora attraverso pratiche di confinazione, ora normando il divieto d'accesso imposto alle comunità conter-

⁵ Vedi sopra alla n. 1. Un elenco delle liti sui beni comuni, con un'analisi del loro impatto sulla definizione del territorio comunale di Biella, è in F. NEGRO, *Scheda storico-territoriale del comune di Biella*, a. 2008, alle voci *Comunanze*, *Liti territoriali*, e nella *Parte narrativa* al termine della scheda (<http://www.archiviocasalis.it>).

⁶ Sul ruolo dei beni comuni e delle pratiche ad essi collegate nel processo di definizione dei territori comunali d'area alpina non esistono, per quanto mi è noto, degli studi a carattere generale. Qualche spunto, in connessione al tema della “territorializzazione del villaggio”, in: G.M. VARRANINI, *L'invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell'era moderna*, in «Reti Medievali Rivista» (estratto da *Distinguere, separare, condividere. Confini nelle campagne dell'Italia medievale*, a cura di P. GUGLIELMOTTI), vol. 7 (2006/1), pp. 1-26, p. 5; C. WICKHAM, *Frontiere di villaggio in Toscana nel XII secolo*, in *Castrum 4: Frontière et peuplement dans le monde méditerranéen au Moyen Age* (Collection de l'École Française de Rome, 105/4), Madrid-Roma 1991, pp. 239-251, in part. pp. 240-241; sempre sul caso veronese, per un periodo anteriore al nostro: A. BRUGNOLI, *Una storia locale: l'organizzazione del territorio veronese nel medioevo*, Verona 2010, pp. 183-240.

⁷ Rimando d'obbligo all'ormai classico: A. TORRE, *La produzione storica dei luoghi*, in «Quaderni storici», 110 (2001), pp. 443-475.

mini, o ancora istituendo uffici che hanno il preciso compito di tutelare le sue prerogative.

Il secondo e, per certi versi, opposto effetto dei beni comuni sulla definizione territoriale delle comunità è quello di relegare questi stessi confini, così come la loro pretesa capacità di individuare sfere d'azione esclusive, nell'empireo delle astrazioni giuridiche. Fatta eccezione per le brevi parentesi indotte dalle cause (di rilevanza capitale per noi storici, che ad esse dobbiamo la stragrande maggioranza delle informazioni sulle pratiche legate ai beni comuni, ma che proprio per questo inducono sovente all'inversione prospettica di considerarle specchio della norma e non, come di fatto sono, dell'eccezione) l'uso di pascoli e boschi rimane inesorabilmente promiscuo fra due o più comunità tanto che, nel caso biellese, i beni "comuni" sembrano essere tali non tanto nel senso originario di *comuni* all'insieme dei membri di una singola comunità che se ne riserva il monopolio, ma in riferimento alle diverse comunità che, in una convivenza non sempre pacifica ma tendenzialmente accettata e comunque inevitabile, ne condividono l'accesso e lo sfruttamento.

2. I meccanismi delle liti e i loro condizionamenti esterni

2.1. Automatismi: l'andamento cronologico delle liti

Nel maggio 1395 più di trecento biellesi armati di tutto punto e «cum vexillis extensis et confalonis elevatis», cioè con le insegne del comune bene in vista, si recano nella zona denominata Marzaglia, distruggono tutto ciò che trovano comprese le coltivazioni - «destruxerunt seminata ibidem, videlicet melicam, mileum» - e feriscono con una lancia uno degli abitanti di Mongrando⁸. Si apre immediatamente un processo, rubricato come una questione di confine - «occasione questionis confinium» - fra i comuni di Biella

⁸ Il documento (edito in A. COPPO - M.C. FERRARI, *Protocolli notarili vercellesi del XIV secolo*, Vercelli 2003, doc. 21, p. 291) riguarda una causa fra il comune di Biella e il comune di Vernato e Ghiara (non Graglia, come erroneamente segnalato nel regesto) da una parte e il comune di Mongrando dall'altra. L'episodio viene descritto nei termini di una vera e propria spedizione punitiva armata, con tanto di premeditazione (si è mosso l'esercito comunale), e con l'aggravante dell'*effusio sanguinis*, in quanto si è conclusa col ferimento di uno dei mongrandesi: «omnes et singuli de Bugella [...] maloque animo et intentione accesserunt ad territorium et super territorium dicti burgi Montisgrandi hostiliter et ibidem violanter per eorum et cuiuslibet ipsorum superbia et audaciam fecerunt guastum ab una parte dicti burgi Montisgrandi, ubi dicitur in barattia Montisgrandi, et destruxerunt seminata ibidem, videlicet melicam, mileum et alia ibi existentia et vulneraverunt Ubertinum Testam de Mongrando cum una lancea in costis a parte sinistra».

(con Vernato e Ghiara) e Mongrando, che arriva al tavolo del capitano visconteo di Vercelli e lì si ferma, dato che Mongrando appartiene per l'appunto ai Visconti e Biella ai Savoia, e questioni di opportunità diplomatica fra le due dominazioni – oltre che difficoltà di ordine giuridico⁹ – sconsigliano dall'insistere troppo su quella che, alla fine, appare solo come una delle solite beghe fra comunità. Ma prima di chiudere la questione, il capitano visconteo indirizza al conte di Virtù la sua opinione sulla vertenza, osservando che l'area denominata Marzaglia appartiene senza dubbio al comune di Mongrando per una questione di coerenza territoriale: l'area è prossima al territorio di Mongrando mentre non confina con quello di Biella («est prope terram Mongrandi nec confiniat cum territorio Bugelle»), e anzi i biellesi non possono accedervi se non passando per il territorio di comuni appartenenti ai Visconti (Occhieppo e Ponderano), e dunque per il territorio di una dominazione straniera («nec ad ipsam possunt predicti accedere nisi tangendo de territorio prefate dominationis vestre»)¹⁰.

In questo episodio, uno dei tanti che vedono contrapposti i comuni di Biella e Mongrando per la Marzaglia, vediamo enunciati tutti gli elementi che riscontriamo abitualmente nelle liti biellesi sui beni comuni: il tentativo di imporre una modalità esclusiva di sfruttamento da parte di una delle comunità; la reazione violenta da parte della o delle comunità estromesse; il conseguente intervento del potere superiore che, oltre a dirimere la controversia, attua l'operazione, per noi utilissima, di calare le rivendicazioni delle comunità nelle categorie del diritto, esplicitando a beneficio di noi storici le argomentazioni che entrano in gioco nelle questioni inerenti i beni comuni.

Su questo ricorrente canovaccio è necessario premettere qualche osservazione di carattere generale, la prima delle quali riguarda precisamente l'intervento del potere superiore. Se analizziamo le liti dal punto di vista cronologico, ci rendiamo facilmente conto che il loro andamento non è casuale: in molti casi l'acuirsi della conflittualità fra le comunità e il conseguente coinvolgimento del potere superiore si collocano in fasi particolari, tipicamente nel caso biellese – dove per una lunga fase il potere superiore è rappresentato dal vescovo di Vercelli – l'insediamento di un nuovo presule: la lite Biella-Tollegno per i pascoli intorno al rio Stono ha inizio nel

⁹ Il capitano riferisce che, siccome la controparte è soggetta a un'altra dominazione, non può essere citata in giudizio («ex quo comunitas et homines non potuerunt citari»: *ibid.*, p. 300).

¹⁰ *Ibid.*, p. 300.

primo anno di episcopato del vescovo Ugo di Sessa (1215)¹¹; la lite fra il comune di Andorno e i signori di Salussola per l'alpe Montuccia, 1236, è nel primo anno dell'episcopato di Giacomo del Carnario¹²; il vescovo Aimone di Challant inaugura il suo episcopato con le liti del comune di Andorno contro quello di Bioglio per le alpi del monte Marca (a. 1268), e contro quello di Mortigliengo per le alpi Concabbia e Valdescola (a. 1269)¹³; la causa del 1319 fra il comune di Biella e quello di Mongrando, capostipite della lunga serie di controversie fra i due comuni per la già citata Marzaglia, non si colloca all'esordio dell'episcopato di Uberto Avogadro, ma proprio in quegli anni il presule attua, incaricandone Eusebio di Tronzano, «una complessa campagna di visite» che interessa l'intera diocesi, con tanto di emanazione di statuti che, per Biella, datano proprio alla primavera del 1319¹⁴. Lo stesso accade quando nel Biellese la signoria vescovile è ereditata dai Savoia. La lite fra Vernato e Pollone (1384) segue l'accesso al potere di Amedeo VII¹⁵. Le liti di Biella con Pollone (1407), e Tollegno (1409), sono a ridosso della dedizione definitiva dei biellesi ai Savoia (a. 1408)¹⁶; la lite del 1490 fra Pollone e i cantoni della valle del Lys si colloca all'indomani della morte di Carlo I di Savoia¹⁷. Questa sincronia lascia immaginare, da parte delle comunità, un utilizzo consapevole di queste finestre

¹¹ L. BORELLO, A. TALLONE (a c. di), *Le Carte dell'archivio comunale di Biella fino al 1379*, Voghera 1927-1930 (BSSS, 103-105), vol. I, doc. 53 (a. 1215). Ugo di Sessa è vescovo di Vercelli dal 1214.

¹² Lite fra il comune di Andorno e i signori di Salussola «super alpe Monrucie» in BORELLO-TALLONE, *Le Carte cit.*, vol. I, doc. 77 (a. 1236). Giacomo del Carnario, vescovo dal 1236.

¹³ Lite fra i comuni di Andorno e Bioglio «super confines Marche et Marchete» in BORELLO-TALLONE, *Le Carte cit.*, vol. I, doc. 109 (a. 1268); lite fra Andorno e Mortigliengo «occasione duarum alpium reiacencium in territorio Andurni, una quarum vocatur Concabbia et alia Valdescola»: *ibid.*, doc. 112 (a. 1269). Aimone di Challant è vescovo di Vercelli dal 1268. La lite si riapre il primo anno di episcopato di Rainerio Avogadro: *ibid.*, doc. 168 (a. 1305).

¹⁴ Per la lite fra Biella e Vernato da una parte e Mongrando dall'altra vedi oltre, n. 44. Per l'intervento vescovile nel Biellese: A. OLIVIERI, *Un inedito statuto per il plebanato di Castrum Turris emanato dal visitatore Eusebio da Tronzano, vicario del vescovo di Vercelli Uberto Avogadro (luglio 1319)*, in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 113 (2015), pp. 171-188, p. 172 (con rimando a G. FERRARIS, *La Pieve di S. Maria di Biandrate*, Vercelli 1984, n. 493 p. 467).

¹⁵ ASB, Comuni diversi, Comune di Pollone, b. 1, fasc. senza numero (a. 1384); Amedeo VII sale al potere nel 1383.

¹⁶ Sappiamo della lite fra il comune di Biella (con quello di Vernato) e il comune di Pollone sulla base di un documento del 1407 in ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 95, f. 2991 (NEGRO, *Scheda storico-territoriale del comune di Biella cit.*); nel 1409 si apre un altro capitolo della lite fra Tollegno e Biella per i pascoli e i boschi dello Stone ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 362 (Comune di Tollegno), fasc. 8424. Dedizione perpetua del comune di Biella ai Savoia in *Statuta comunis Bugellae*, a c. di P. SELLA, vol. II, Biella 1904, p. 40, doc. 17 (a. 1408).

¹⁷ ASB, Comuni diversi, Comune di Pollone, b. 1, fasc. senza numerazione, a. 1490.

temporali per ridefinire a proprio vantaggio una situazione che, ad onta di tutti gli interventi, rimane sempre, ai loro occhi, precaria e suscettibile di variazioni.

2.2. *Alle radici del problema: le investiture vescovili*

Su questa concezione dei beni comuni come aree mai pienamente acquisite sembra influire non solo la frequenza delle liti e la concorrenza sfrenata fra le comunità, ma anche l'indeterminatezza con la quale diritti e prerogative sono formulati ogni qualvolta trovano posto negli atti pubblici. Prendiamo ad esempio le investiture vescovili, cioè i documenti per mezzo dei quali ogni nuovo vescovo, all'esordio del suo ufficio, ricevuto l'atto di fedeltà da parte della comunità, riconosce il possesso di «omnia comunia, alpes, pascua, zerbua, nemora» e dei diritti connessi. Una tipologia di fonte che ha il pregio di offrire una prospettiva sovralocale, dunque omogenea per tutte le località e, almeno per i decenni centrali del Trecento, sufficientemente ampia e completa per l'area biellese¹⁸. Ebbene nell'assoluta varietà di situazioni il linguaggio adottato è, per la maggior parte delle volte, di una vaghezza scoraggiante, soprattutto se consideriamo che a questa altezza cronologica quasi tutte le zone contemplate sono già passate per le aule dei tribunali, dove questa tipologia di documenti – dato che il tribunale in questione era quello del vescovo – doveva presumibilmente avere un ruolo rilevante (come afferma un testimone nel 1319, per sapere “quantam partem” di quel bosco o di quel pascolo spetti agli uomini di una comunità, si deve poter «legere eorum instrumenta»)¹⁹.

Ad esempio il sindaco di Camburzano dichiara di tenere in comune dal vescovo tutti i gerbidi e i pascoli comuni «dovunque essi siano e dovunque si trovino» sul territorio della comunità («ubicumque sint et poterint reperiri super curte et territorio dicti loci Camburzani»)²⁰. Il comune di Biella –

¹⁸ Il libro delle investiture del vescovo Giovanni Fieschi risale agli anni 1349-50 ed è stato parzialmente edito in D. ARNOLDI, *Il “Libro delle investiture” del vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi (1349-1350)*, Torino 1934 (BSSS 73/2); per le investiture non contenute nell'edizione si fa riferimento alla fonte, conservata in AAVc, Investiture, m. 1 (sulla quale sono state corrette alcune imprecisioni dell'edizione).

¹⁹ BORELLO-TALLONE, *Le Carte* cit., p. 356: «Interrogatus si scit quantam partem predicti de Mongrando habeant de dicta baracia et eis pertineat, respondit quod nesciret hoc dicere quia non audivit legere eorum instrumenta».

²⁰ Il vescovo Giovanni Fieschi investe il sindaco di Camburzano a nome della comunità «de omnibus et singulis comunibus pascuis alpibus nemoribus et quibuscumque aliis iuribus rebus honoranciis ac bonis consuetudinibus et comunibus usibus» che la comunità detiene dalla chiesa di Vercelli; segue la consegna del sindaco, il quale dichiara di tenere «in feudum et homagio a

uno dei più precisi – dichiara di detenere il ripatico e le molte del fiume Cervo, i *comunia* al di qua del Cervo (eccetto quelli di Vallealta e Serramonda), e una serie di alpeggi di cui elenca i nomi e per i quali paga un fitto al vescovo, ma la collocazione geografica degli stessi è definita semplicemente citando i comuni contermini: con logica stringente, i beni comuni di Biella sono quelli che stanno sul territorio di Biella, che a sua volta è quel territorio che arriva fino a dove cominciano i territori di Candelo, Chiavazza, Tollegno, Pollone, Sordevolo («per totam curiam Bugelle usque in curiam Candeli, Clavacie et Tholegni», e ancora, più avanti «citra fluvium Eurepe usque in curiam Poleoni, Sordeveli et usque in Culmam»)²¹. In modo analogo il comune di Graglia indica genericamente ciò che è tenuto dalla chiesa di Vercelli, in comune o in diviso, nel suo territorio, limitandosi ad individuare i pascoli, *comunia*, pescaie e boschi con l’indicazione dei comuni confinanti (Camburzano, Mongrando, Netro, Sordevolo, Pollone e Muzzano)²².

Vi sono poi comunità che alla vaghezza di linguaggio uniscono situazioni di particolare complessità, dovuta al fatto che una parte di pascolo e di bosco è utilizzata in condominio con un’altra comunità, oppure è situata nel territorio di un altro comune (prime attestazioni di quelle che verranno definite, secoli dopo, “isole amministrative”). Così il comune di Crevacuore elenca prima i proventi dovuti al vescovo per i *comunia* e i pascoli (due soldi di pavesi l’anno per ciascun fuoco); poi quelli per le molte, che sono

dicto domino electo et ecclesia Vercellensi» tutto quanto segue, ovvero «omnia zerbia et pascua comunia ubicumque sint et poterint reperiri super curte et territorio dicti loci Camburzani» (ARNOLDI, *Il libro delle investiture* cit., doc. 8, 29 mar. 1349, citazione a p. 260; vedi anche AAVc, *Investiture*, m. 1, *Libro delle investiture*, f. 9rv).

²¹ SELLA, *Statuta comunis Bugellae* cit., vol. II, doc. 2, a p. 3 (il documento corrispondente, dell’11 mag. 1304, è in ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 4, fasc. 3). I consoli del comune di Biella consegnano il ripatico del fiume Cervo nel tratto che corre sul territorio del comune («ripaticum et moltas Sarvi per totam curiam Bugelle usque in curiam Candeli, Clavacie et Tholegni»), e una serie di *comunia* al di qua dell’Oropa, di cui elencano i fitti versati alla chiesa: «Item consignant omnia comunia que habent citra fluvium Eurepe usque in curiam Poleoni, Sordeveli et usque in Culmam, excepto nemore Valalte et Serramonde; salvo quod predictus dominus episcopus habet fictum et habere debet sol. VII minus den. IIII imperialium in alpe Mararie, et sol. VII minus den. IIII imperialium in alpe Mazoni de subter, et sol. VII minus den. IIII imperialium in alpe Mazoni de super, et solidos XVIII papiensium in nemore Cavalli».

²² ARNOLDI, *Libro delle investiture* cit., doc. 11 (15 aprile 1349), pp. 262-63 (AAVc, *Investiture*, m. 1, *Libro investiture*, f. 10v). I sindaci del comune vengono investiti «de omnibus et singulis comunibus pascuis alpbibus nemoribus» e dichiarano «quicquid tenent et per eos tenentur tam comuniter quam divisim in loco curte et territorio dicti loci Gralie, silicet alpes, pascua, comunia, piscarias, nemora et quecumque alia que habent et tenent a culma Vallexie diffiniendo usque Camburzanum et a Mongrando et Netro usque Sordevolum, Polonum et Muzanum».

divise e assegnate a privati (“asortate”, e dunque i 25 soldi l’anno dovuti alla chiesa sono divisi fra coloro che tengono le varie pezze); infine i fitti per gli alpeggi che sono condivisi con il comune di Coggiola («quam tenent comune et homines Cozole cum eisdem»): ovvero l’alpe *Axerchi* e l’alpe *Pennini* (8 soldi per ciascuna) e l’alpe *Nevay* e *Paonasche*, che “tengono” quelli di Flecchia con quelli di Coggiola insieme al cantone di Crevacuore, e che corrisponde a due diversi *comunia*, per un fitto di 8 soldi ciascuno²³. Il comune di Mosso consegna una serie di alpeggi che sono in parte sul proprio territorio (alpi Artignaga, Montuccia, Assolate, metà dei *comunia* del monte Arcimonia detto anche Culma e Cavaglione), in parte sul territorio di Bioglio («que habent super curte et territorio Bedulii»), ovvero le alpi *Marcha*, *Garimondino*, *Ruella* e *Camandona*; infine una terza parte (alpe Callabiana) sul territorio di Andorno («super territorio Andurni»), questi ultimi sfruttati dal solo cantone di Veglio²⁴. Il comune di Bioglio elenca uno per uno i nomi degli alpeggi che tiene dalla chiesa vercellese, che in parte coincidono per ovvie ragioni con quelli consegnati dal comune di Mosso (alpi *Marcha*, *Camendona*, *Garmiondino*, *Laone*, *Firmane*, *Cusogna*, *Cu-*

²³ ARNOLDI, *Libro delle investiture* cit., doc. 22 del 18 apr. 1349, p. 278 (AAVc, Investiture, m. 1, *Libro investiture*, f. 21r). I sindaci dichiarano «quod quilibet fochus cuiuslibet hominis Crepacorii et tocius vallis dat annuatim domino episcopo et ecclesie Vercellensi denarios duos papiensium pro quolibet focho pro comunibus et pascuis que tenent ab eodem domino episcopo et ecclesia Vercellensi. Item quod dictum comune et homines dant annuatim eidem domino electo et ecclesie Vercellensi solidos XXV papiensium pro multis quas tenent ab eodem. Que multe sunt asortate inter ipsos, et solvit unusquisque ipsorum partem sibi contingentem de ficto predicto pro illa parte quam tenet de illis multis. Item quod dant pro infrascriptis alpibus quas tenent ab eodem domino electo et ecclesia Vercellensi fictum annuatim ut infra. Videlicet computata parte quam tenent comune et homines Cozole cum eisdem et ficto quod solvit pro eorum parte de ipsis alpibus, videlicet, in primis pro alpe Axerchi cum pertinentiis, illi de Crepacorio et valle tantum sine illis de Cozola solidos VIII papiensium. Item pro alpe Pennini sine illis de Cozola solidos VIII papiensium. Item pro alpe Nevay et Paonasche quam tenent illi de Flecchia cum comuni Cozole solidos XVI, videlicet pro qualibet parte sive comuni solidos VIII».

²⁴ ARNOLDI, *Libro delle investiture* cit., doc. 45 del 25 mag. 1349, pp. 301-302 (AAVc, Investiture, m. 1, *Libro investiture*, f. 35r). I sindaci consegnano: «omnes comunitates, pascua, alpes, nemora, comunes usus et quecumque alia eorum iura comunia et honorantias que et quas habent et possident et habere et possidere usi sunt comuniter in loco, curte et territorio Moxi. Item pascua et eorum usus et iura que habent super curte et territorio Bedulii in Marcha, Garimondino, Ruella et Camendona. Item alpes Artignarie et Montucie de quibus dant fictum domino episcopo et ecclesie Vercellensi libram unam cere annuatim ad Sanctum Martinum. Item alpem Assolate, de qua dant annuatim in dicto termino sol. XVIII domino episcopo et ecclesie Vercellensi. Item medietatem comunium montis Arcimonie sive Culme et Cavaglioni, de quibus dant annuatim in dicto termino domino episcopo et ecclesie Vercellensi sol. VI papiensium. Item consignaverunt nomine cantoni Velii pascherium quod habent predicti de Velio in Calabiana super ter-

signole, Laquara), e per i quali versa importi annuali (“ficta”) in denaro e formaggi di varia natura (*caseos, seracia*) alla chiesa vercellese²⁵. Il comune di Ronco e Zumaglia dichiara di tenere dalla chiesa di Vercelli, in comune con il comune di Chiavazza, una baraggia delimitata dal fossato fatto scavare da Aimone di Challant nel 1276, anno al quale si deve, per decisione dello stesso vescovo di Vercelli, anche la prima investitura ai due comuni della suddetta baraggia²⁶. La baraggia si ritrova anche specularmente nell’investitura del comune di Chiavazza, anche se non è di facile identificazione: il sindaco del comune elenca prima tutte le baragge e i pascoli comuni che sono sopra il territorio di Chiavazza “dall’abitato in su” («super territorio dicti loci Clavazie a villa Clavazie supra»), eccettuando una baraggia per la quale il comune dà una libbra di cera al vescovo come fitto e che è probabilmente quella in comune con Ronco e Zumaglia; poi viene elencata una serie di gerbidi e pascoli comuni che rimangono “sotto l’abitato” e che sono situati – sembra di capire – al di fuori dal territorio di Chiavazza, nel territorio di Biella, Vigliano e Ronco e Zumaglia²⁷.

ritorio Andurni per totum annum, de quo dant annuatim fictum in dicto termino sol. XX papiensium et libram unam cere domino episcopo et ecclesie Vercellensi».

²⁵ ARNOLDI, *Libro delle investiture*, doc. 3, mar. 1349, pp. 254-256 (*Libro investiture*, f. 6v). Dopo la consueta formula generica e onnicomprensiva (il comune è investito «de omnibus et singulis comunibus, pascuis, alpibus, nemoribus») i sindaci elencano i nomi degli alpeggi: «In primis alpem Marche. Item alpem Camendone. Item totum Garimondinum cum eorum pertinentiis de quibus solvere debent omni anno fictum ecclesie Vercellensi lib. septem et sol. decem papiensium. Et in adventu domini imperatoris sol. decem imperialium et nichil aliud. Item peciam unam terre que appellatur Planecia cum suis pertinentiis, de qua dant fictum omni anno sol. octo papiensium, et nichil aliud. Item alpem Laoni. Item alpem Firmane. Item alpem Cusogne. Item alpem Cusignolie. Item alpem de Laquara, cum eorum iuribus et pertinentiis universis. De quibus et pro quibus debent solvere omni anno lib. tres papiensium in denariis, caseos octuaginta quatuor cum dimidio valentes denarios II imperialium pro quolibet. Item novem seracia cum dimidio de illis que fiunt in alpibus suprascriptis».

²⁶ AAVc, *Investiture*, m. 1, *Libro delle investiture*, f. 130v (doc. 6 mar. 1350, manca nell’edizione): i sindaci consegnano «peciam unam barazie quam tenent comuniter cum comuni et hominibus Clavazie a fossato quod fecit fieri condam d. episcopus Aymo episcopus suprascriptus, sicut continetur in quodam instrumento tradito per Petrum Borneti notarium anno domini MCCLXXVI ind. IIII die VIII intrante mense iunii. In quo inter cetera continetur quod dictus dominus Aymo olim episcopus Vercellensis investivit predictos de Roncho et Zumalia simul cum illis de Clavazia de ipsa barazia» il tutto per un importo annuale e perpetuo «pro ficto ipsius barazie», e che per la parte contingente il comune di Ronco e Zumaglia assomma a venti e rotte lire (il numero preciso non è leggibile).

²⁷ AAVc, *Investiture*, m. 1, *Libro delle investiture*, f. 135rv (doc. 24 mag. 1350, manca nell’edizione): il sindaco consegna «in primis omnes barazias et pascua comunia que sunt super terri-

3. Il diritto come soluzione, il diritto come problema

3.1. “*Communio est mater rixarum*”: l’approccio del diritto ai beni comuni

Su questo intricato insieme di diritti e prerogative si innestano le complicazioni dovute allo strumento principale cui ricorrono le comunità per risolvere le dispute relative allo sfruttamento dei beni comuni, il diritto²⁸. La via giuridica scelta abitualmente per risolvere le controversie è quella, per sua natura duttile ed elastica, dell’arbitrato. Nella forma che vediamo solitamente adottata nelle cause biellesi, ovvero quella dell’individuo incaricato di risolvere la questione come *arbiter et arbitrator*²⁹, consente di procedere secondo l’*iter* previsto dal diritto, ad esempio acquisendo le prove testimoniali e documentarie, per poi discostarsene se necessario in fase di decisione, al fine di tutelare, attraverso il principio dell’equità, il manteni-

torio dicti loci Clavazie a villa Clavazie supra, excepta barazia de qua dant fictum cere domino episcopo et ecclesie Vercellensi. Item omnia zerbia et pascua comunia ubicumque sint et poterint reperiri a villa Clavazie et a costis dicte ville infra, que sunt extra terras et possessiones hominum singularium dicti loci que sunt infra confines Bugelle, Aviliani ac Ronchi et Zumalie».

²⁸ Per un inquadramento storico-giuridico sul tema dei beni comuni, con una particolare attenzione, per l’aspetto che qui interessa, all’applicazione dei principi dottrinali alla pratica processuale: A. DANI, *Gli usi civici nello stato di Siena in età medicea*, Bologna 2003 (in part. pp. 17-103), e dello stesso autore: ID., *Tra «pubblico» e «privato»: i principi giuridici sulla gestione dei beni comuni e un «consilium» cinquecentesco di Giovanni Pietro Sordi*, in *Gli inizi del diritto pubblico*, vol. 3, Bologna 2011, pp. 599-638 (il *consilium* riguarda la località vercellese di Livorno Ferraris), e ID., *Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente*, in «*Historia e ius*», 6/2014, pp. 1-48. Per l’evoluzione storica di alcune nozioni fondamentali legate ai beni comuni: U. PETRONIO, *La proprietà del bosco e delle sue utilità*, in *L’uomo e la foresta secc. XIII-XVIII*, a c. di S. CAVACIOCCHI, Prato 1996, pp. 423-436 (da integrare con ID., *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in *La proprietà e le proprietà*, a c. di E. CORTESE, Milano 1988, pp. 491-542); E. CONTE, *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in «*Melanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age*», to. 114/1 (2002), pp. 73-94. Una panoramica complessiva dai commentatori fino agli orientamenti di età moderna, con numerose esemplificazioni sui *consilia* dei giuristi: S. BARBACETTO, *La più gelosa delle pubbliche regalie: i “beni comunali” della Repubblica veneta tra dominio della signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII)*, Venezia 2008, in part. pp. 191-257.

²⁹ Alcuni esempi. Andorno-signori di Salussola (a. 1236): la causa è affidata a due individui che agiscono in qualità di «arbitri et arbitrares»; Mortigliengo-Andorno (a. 1269): due canonici in qualità di «arbitri et arbitrares»; Mosso-Trivero (a. 1288): tre individui di Mosso e tre di Trivero in qualità di «arbitri et amicabiles compositores»; Biella-Mongrando (a. 1319): il vescovo Uberto agisce come «arbiter et arbitrator seu amicabilis compositor»; Bioglio con Pettinengo-Andorno (a. 1320): Guglielmo Avogadro di Valdengo agisce come «arbiter, arbitrator et amicabilis compositor». Un’indagine a campione sulle cause intercomunitarie inerenti ai beni comuni

mento di un bene più grande rispetto al mero riconoscimento di un diritto, ovvero la convivenza pacifica tra le comunità³⁰.

Lungi dall'essere un tratto peculiare del caso biellese, nelle liti intercomunitarie sui beni comuni il ricorso a soluzioni arbitrali è, in genere, la norma, tanto da trovare formulazione in alcuni statuti³¹. La materia stessa, che assomma in sé le ambiguità legate alla nozione di confine e quelle derivanti dallo statuto delle aree ad uso comunitario, giuridicamente altrettanto difficile da definire³², sembrerebbe costituire un incentivo in questa direzione: l'arbitrato, senza inquadrare la questione «nei rigidi schemi del *ius strictum*», tiene piuttosto conto del complesso di circostanze che fanno da sfondo alla vicenda, come anche, banalmente, «della volontà delle parti di addivenire, comunque, ad una composizione del conflitto»³³. Una *quaestio* duecentesca, peraltro attribuita all'ambiente vercellese, che ha recentemente attirato l'attenzione degli storici del diritto per i suoi tratti precocemente innovatori, risulta illuminante a proposito della natura giuridicamente eccentrica dei beni collettivi. L'autore, per bocca dei rustici, attribuisce ai beni comuni caratteri tali di necessità per la comunità che ne usufruisce, da sottrarli *ipso facto* alla sfera del diritto civile per collocarli in quella, primigenia e universale, del *ius naturale*. «Sine his non possumus vivere», senza quei luoghi non possiamo vivere, argomentano i rustici nel contendere al signore la titolarità delle paludi: quasi ad accentuarne ulteriormente il carattere di componente imprescindibile della vita comunitaria, i diritti d'uso non sono un attributo dell'abitante, bensì una pertinenza della casa, l'elemento che più di ogni altro identifica stabilmente un insediamento umano («ista loca parata sunt causa domorum nostrarum: nam sine his non possumus vivere; si ergo sunt parata gratia casamentorum, ergo cedunt domibus nostris») ³⁴. Questa sorta di visione costitutiva e atemporale dei beni comuni ha un evidente corrispettivo in una delle cause biellesi di inizio XIII secolo, laddove alla domanda “per quanto tempo” i membri della comunità ave-

conservate nei protocolli dei notai sabaudi – i cui regesti sono a disposizione sul sito <http://archiviostatatorino.beniculturali.it> – ha confermato il ricorso sistematico (almeno per il periodo medievale) all'arbitrato, sempre nella forma dell'«arbiter et arbitrator».

³⁰ C. STORTI, *Compromesso e arbitrato nella Summa totius artis notariae di Rolandino*, in *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*, a c. di G. TAMBA, 2002 Milano, pp. 331-376; A. PADOA SCHIOPPA, *Equità nel diritto medievale e moderno. Spunti della dottrina*, in «Rivista di storia del diritto italiano», a. 87 (2014), pp. 5-44.

³¹ Sulla presenza, negli statuti medievali e moderni, di norme che prevedevano nelle liti insorte «occasione pascuorum» di procedere sommariamente: DONI, *Gli usi civici* cit., pp. 448-451.

³² Vedi bibliografia sopra, n. 28.

³³ STORTI STORCHI, *Compromesso e arbitrato* cit., citazione a p. 334.

³⁴ CONTE, *Comune proprietario* cit., p. 88.

vano pascolato e fatto legna nella località contestata, il testimone risponde senza indugio che l'esistenza di quelle prerogative risale alla nascita stessa dell'abitato: «per totum tempus quod Tolenium fuit»³⁵.

Che i consueti meccanismi previsti dal diritto, quando applicati ai beni comuni, subissero non di rado distorsioni e deragliamenti, fino a veri e propri non-sensi giuridici di fronte ai quali «uno storico del diritto non può non avere un sobbalzo», è noto³⁶. E forse è possibile individuare, all'origine di questo tormentato rapporto, una certa strutturale difficoltà delle categorie giuridiche a interagire con tutti quegli ambiti in cui – come nel caso dei beni comuni ma non solo – predominano gli assetti collettivi³⁷, e le nozioni di proprietà e possesso non sono facilmente derivabili «a nominibus possessivis meum et tuum», per usare le parole di Baldo: potremmo anzi aggiungere, integrando il ragionamento del giurista trecentesco, che proprio dall'incapacità (impossibilità?) di inquadrare i beni comuni al di fuori del rigido schema binario mio/tuo, «omnia bella processerunt»³⁸, cioè si innescano quelle *lites immortales*, periodicamente risorgenti «come eventi tellurici in una zona sismica» (Marchetti), di cui il Biellese è così prodigo³⁹.

³⁵ BORELLO-TALLONE, *Le Carte* cit., I, p. 126 (passo già valorizzato da RAO, *Comunia* cit., p. 120).

³⁶ Così Marco Cozza, che analizzando dal punto di vista giuridico una lite quattrocentesca fra due comunità, osserva come talvolta l'accesso alle risorse comuni ha una tale importanza «da travolgere, come un fiume in piena, qualsiasi regola giuridica»: M. COZZA, *L'importanza delle risorse collettive nell'Abruzzo basso medievale. Il caso di una lite tra due universitates aquilane*, in *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a c. di P. MAFFEI e G.M. VARANINI, Firenze 2014, pp. 201-207, citazioni alle pp. 204, 207.

³⁷ Spunti su questo tema in: E. CONTE, *Affectation, gestion, propriété la construction des choses en droit médiéval*, in *Aux origines des cultures juridiques européennes*, a c. di P. NAPOLI, Roma 2013, pp. 73-87 (a p. 77 l'autore osserva «que la pratique juridique italienne se heurtait a une incertitude terminologique, particulièrement evidente en matière de biens communaux, des qu'il s'agissait d'envisager la représentation des sujets collectifs»); e P. GROSSI, *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà*. Atti del Convegno di Pontignano, a c. di E. CORTESE, Milano 1988, pp. 205-272, alle pp. 209-212 (anche in «Quaderni fiorentini», n. 17 (1988), pp. 359-422). Un altro campo dove l'azione «in comune» crea difficoltà interpretative è quello societario: U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra i mercanti*, in part. pp. 123-124, 131-143.

³⁸ Su questa espressione, utilizzata da Baldo per istituire un nesso fra il concetto di proprietà e guerra: Baldo degli Ubaldi, *In primam digesti veteris partem*, a D.1.1.5 (tit. *De iustitia et iure*, l. *Ex hoc iure*, n. 28; ed. Venezia 1577, fol. 11v): «Dic quod bella licita processerunt a iure gentium dispositive sed illicita consecutorie, quia omnia bella processerunt a nominibus possessivis meum et tuum» (cfr. R.M. GREENWOOD, *Law and War in Late Medieval Italy: The Ius Commune on War and Its Application in Florence, c. 1150–1450*, Ph.D. dissertation, University of Chicago, 2011, p. 93).

³⁹ Cit. in P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età moderna*, Milano 2001, p. 145.

La diffidenza verso le situazioni che comportano la comunione di un bene, considerate per loro natura, sulla scorta di un noto passo del Digesto⁴⁰, ambigue e foriere di litigi e discordie, ha prodotto numerosi brocardi («communio est mater rixarum», recita uno dei più noti) e conduce a livello di soluzioni ad un unico sbocco possibile, la spartizione del bene stesso: il documento con cui, per restare nelle nostre zone, il comune di Vercelli e quello di Novara decidono nel 1259 di mettere fine a un lungo periodo di tumultuoso condominio sul villaggio di Biandrate, parte con una citazione che è quasi un calco del testo giustiniano – «cum saepe comunio consueverit discordia excitare» – per poi annunciare, come soluzione definitiva a tutti i mali, la decisione di dividerlo «equaliter» e «per longum»⁴¹. E proprio questo è l’approccio che vediamo applicato nelle nostre cause, ogni qualvolta la fortunata conservazione dei *libri testium*, ovvero degli interrogatori dei testimoni presentati dalle parti e trascritti dal notaio durante la vertenza, ha permesso di ricostruire la griglia concettuale attraverso la quale si cerca di risolvere il dissidio.

3.2. *Le cause biellesi e la strategia processuale delle comunità: le intentiones*

In una causa, l’inquadramento giuridico dato alla questione controversa emerge dalle *intentiones*, ovvero dall’insieme articolato di affermazioni (*articuli* o *capitula*) che la parte «probare intendit», e che viene utilizzato come base per interrogare i testimoni. Rispetto al numero di liti note, e anche tenendo conto che, una volta concluse, delle cause si tendeva a conservare solo la decisione finale (e per lo più solo da parte di chi l’aveva vinta), i meccanismi della tradizione archivistica sono stati spietati nel caso biellese: sono solo cinque le cause per le quali si sono conservate, seppur in modo frammentario, le testimonianze, ed è dunque possibile, con i dovuti accorgimenti, utilizzare le *intentiones* per comprendere i capisaldi della strategia processuale adottata dalle parti⁴². In compenso le nostre cause riguardando un’area abbastanza omogenea e circoscritta (coinvolgono tutte

⁴⁰ D. 31.77.2o (l. Cum pater § Dulcissimis ff. De legatis: «cum discordiis propinquorum sedandis prospexerit, quas materia communionis solet excitare»).

⁴¹ G.C. FACCIO, *Il libro dei pacta et conventiones del comune di Vercelli*, Novara 1926 (BSSS XCVII), doc. 58, p. 118 (a. 1259).

⁴² Com’è noto i meccanismi di produzione delle *intentiones* sono assai complicati, e per interpretarle correttamente occorre tener conto di almeno due aspetti che sovrintendono alla loro genesi (su questo tema: M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, in part. pp. 80-94). Il primo è che le *intentiones* sono già l’esito di una selezione: le parti si sono recate di fronte al giudice e hanno esposto i rispettivi punti di vista sulla materia di lite, individuando i

Biella o i comuni contermini), e distribuendosi regolarmente sull'arco di tre secoli offrono un caso di studio alquanto completo ed esauriente: all'inizio del XIII secolo (a. 1219) la causa fra Biella e Tollegno per i pascoli e i boschi del rio Stono⁴³; il Trecento è coperto da due cause, la prima del 1319 (comuni di Biella e Mongrando per la baraggia della Marzaglia)⁴⁴, la seconda nel 1384 fra Vernato (ma anche qui, dato lo stretto rapporto fra i due comuni, con un coinvolgimento del comune biellese) e Pollone per i boschi e pascoli sotto la Burcina⁴⁵; completano la serie due cause del XV secolo, di cui la prima, del 1421, oppone Mosso e Andorno per l'alpe Montuccia⁴⁶, mentre la seconda ed ultima, del 1490, riguarda il comune di Pollone e tre cantoni della valle del Lys: la più eccentrica se si vuole quanto ad oggetto della contesa, ma sorprendentemente omogenea alle altre, come ve-

punti più divergenti. Questo significa che ciò che leggiamo nelle *intentiones* non è rappresentativo dell'intera gamma di questioni che hanno dato origine alla lite, ma solo di quei punti sui quali, nel suddetto confronto, non è stato possibile raggiungere un accordo fra le parti. Dal punto di vista dello storico questo crea una difficoltà in più, perché è come se di un racconto, in origine completo e coerente, ci fossero rimasti solo alcuni passaggi, i cui nessi reciproci sta a noi ricostruire. Il secondo punto è che le varie questioni che le parti intendevano sottoporre ai testimoni si presentano nelle *intentiones* smontate nei loro elementi costitutivi: per questione di efficacia probatoria, cioè per aumentare la probabilità che il testimone confermi la versione propositagli durante l'esame, e la confermi nel maggior numero di dettagli possibile, non gli è sottoposta la tesi in un unico blocco (ad es. che il pascolo y appartiene alla comunità x), ma gli si chiede prima se il pascolo chiamato y ha quei determinati confini e si trova nella tal zona; poi se ha visto pastori provenienti dalla comunità x pascolare in y; poi se ha mai visto qualcuno opporsi al fatto che individui provenienti da x pascolassero in y etc.). Tenendo conto di questi due meccanismi, con un procedimento a passo di gambero, si può arrivare ad individuare la serie di blocchi omogenei di affermazioni che fanno capo ai vari punti della strategia processuale (le singole affermazioni isolate che rimangono al termine di questo procedimento sono spesso traccia delle obiezioni mosse dalla controparte).

⁴³ I documenti della causa del 1219, giunti lacunosi (sono stati recuperati dopo essere serviti come copertine di riuso per documentazione del XVII secolo), sono conservati in ASB, ASCB, Comune, s. I, bb. 1-2 (gli esami testimoniali sono tutti nella b. 2, fasc. 1-3). Ne è stata fatta l'edizione in BORELLO-TALLONE, *Le Carte* cit., vol. I, docc. 54-58, pp. 64-133. D'ora in poi si citerà questa causa come "Causa 1219", seguita dal numero di pagina dell'edizione.

⁴⁴ Il *liber testium* della causa del 1319 è conservato in ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 4, fasc. 18, ed è stato edito in BORELLO-TALLONE, *Le Carte* cit., doc. 196, pp. 322-492. D'ora in poi si citerà questa causa come "Causa 1319", seguita dal numero di pagina dell'edizione.

⁴⁵ La causa del 1384 fra Pollone e Vernato, di cui è rimasto un fascicolo di testimonianze, è inedita e conservata in ASB, Comuni diversi, Comune di Pollone, b. 1, fasc. senza numero (erroneamente rubricato con il regesto "Sec. XIV Discussione sui capitoli degli statuti"). D'ora in poi si citerà questa causa come "Causa 1384", seguita dal numero del foglio del fascicolo (che non ha numerazione propria).

⁴⁶ La causa del 1421 fra Mosso e Andorno (d'ora in poi "Causa 1421") è anch'essa inedita e conservata in ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 358, f. 8382.

dremo, quanto a impostazione e modo di affrontare i problemi inerenti i beni comuni⁴⁷.

Prima di proseguire, devo precisare che questa base documentaria era stata selezionata per essere funzionale a una determinata prospettiva di ricerca che, alla prova delle fonti, si è rivelata come spesso accade errata: l'idea originaria era infatti di vedere come cambiava, lungo il periodo dall'inizio del XIII secolo alla fine del XV, il modo in cui le comunità affrontavano una lite sui beni comuni, dal punto di vista dei mezzi di risoluzione, degli strumenti giuridici adottati, delle argomentazioni che venivano messe in campo. In realtà le nostre cause hanno condotto in direzione del tutto contraria e, fatta eccezione per due aspetti di cui si renderà conto più avanti, hanno rivelato un'impressionante continuità sotto tutti i profili⁴⁸. Contemporaneamente è emersa un'altra linea di ricerca che ha evidenziato, in questa monotona continuità, certe dissonanze ricorrenti nell'incontro fra l'impostazione teorica della causa – ovvero le categorie giuridiche in cui erano calate le rivendicazioni delle comunità –, e le testimonianze che quelle rivendicazioni avrebbero dovuto sostenere e avvalorare. All'individuazione di queste dissonanze, e alla ricerca delle ragioni che ne sono all'origine, sono dedicate le pagine seguenti.

Cominciamo la nostra analisi dalle *intentiones* del 1319 (lite Biella - Mongrando per la baraggia della Marzaglia), che è anche l'unica causa fra quelle che analizzeremo per la quale ci siano pervenute nella loro interezza⁴⁹. La sequenza di punti – una trentina – elaborati dal comune di Mon-

⁴⁷ La causa fra Pollone e i cantoni della valle Lys, del 1490, riguarda i pascoli del *mons Columberius*, che i testimoni di parte valdostana collocano oltre la colma del Carisey verso Biella: è conservata in ASB, Comuni diversi, Comune di Pollone, b. 1 (fasc. senza numero) ed è inedita. D'ora in poi si citerà questa causa come "Causa 1490": il volume non ha alcuna numerazione di pagina, i rimandi alla fonte saranno fatti dando i numeri d'ordine dei testimoni (ad es.: "Causa 1490, T 5"); i numeri d'ordine dei testimoni sono in parte segnati sulla fonte stessa, con sigle coeve apposte sul margine dei fogli).

⁴⁸ Gli unici due aspetti che, stando al nostro campione di cause, sembrano subire un'evoluzione riguardano da una parte i meccanismi dell'interrogatorio (comparsa all'inizio del XIV secolo di domande tese a saggiare la competenza giuridica dei testimoni: oltre, testo in corr. delle nn. 86-89), dall'altra il campo delle argomentazioni (a fine Trecento compare, fra le questioni significative al fine di rivendicare l'appartenenza del pascolo alla comunità, il fatto che ci sia coerenza territoriale fra i due territori: oltre testo in corr. delle nn. 66-67).

⁴⁹ Il fatto che ci siano pervenute le risposte dei testimoni non significa automaticamente che ci sia pervenuto anche l'elenco delle questioni sulle quali sono stati esaminati: nonostante lo stretto legame contenutistico, *intentiones* e verbali delle testimonianze non erano prodotti contestualmente, e rimanevano per una lunga fase del processo fisicamente separati; inoltre anche quando si decideva di rilegare le *intentiones* al volume contenente le testimonianze le prime erano posizionate all'inizio, cioè in un punto del documento particolarmente delicato ed esposto all'usura del tempo.

grando è costruita per convogliare le testimonianze (per oltre la metà autoctone, e per il resto di individui provenienti dalle località contermini⁵⁰) su tre semplici argomenti: il primo è l'appartenenza del luogo conteso al territorio («in territorio sive curia») del comune di Mongrando, di cui si specificano i limiti⁵¹; il secondo è l'esercizio da parte della comunità dei diritti di pascolo e legnatico, esercizio che dev'essere caratterizzato da antichità («steterunt in possessione... per tantus tempus cuius memoria hominum in contrarium non existit»), continuità («tenuerunt et possederunt... continue»), e assenza di contestazioni da parte di terzi («tenuerunt et possederunt... pacifice et quiete»)⁵². L'ultima questione, fondamentale perché, integrando il punto due, rende pienamente effettivo il primo, è l'esclusività di questo esercizio dei diritti: che gli uomini di Mongrando abbiano sempre usufruito della Marzaglia non vuol dire ancora, infatti, che altri non abbiano fatto altrettanto; pertanto, se vuole vincere la causa, il comune di Mongrando deve anche provare di avere impedito, sanzionandolo con pignoramenti e multe tramite i suoi ufficiali, l'uso che della Marzaglia volevano fare gli uomini delle altre comunità, nello specifico quelli di Biella e Vernato⁵³ (rimangono fuori da questa tripartizione alcuni capitoli isolati,

⁵⁰ Si tratta di individui provenienti di volta in volta da Ponderano, Occhieppo inferiore, Camburzano, Cerreto, Zubiena, Borriana, Vergnasco.

⁵¹ Il cap. 1 afferma che con la «baracia que appellatur Marcalia» confinano «ab una parte scilicet ab oriente comune Ponderani a maiori parte et aliquantulum coheret ab eadem parte comune Boriane, ab alia parte scilicet a meridie quedam frascheta sive sortes que appellantur in Seniolio dicti comunis Mongrandi, ab alia parte scilicet ab occidente certi singulares homines de dicto loco Mongrandi et pratum de Mucassotis de Vernato, ab alia parte a media note comune Oclepi inferioris et pratum predicti d. episcopi»; il cap. 2 afferma che la Marzaglia ricade «in territorio sive curia» di Mongrando; i capp. 3-6 che il territorio di Mongrando si protende sino ai territori di Ponderano, Blatino e Zubiena, Sala e Donato, Netro, Graglia e Camburzano, con i riferimenti specificati (e così anche la «camparia» di Mongrando, capp. 8-11, che «durat et protenditur» fino a dove arriva il territorio del comune). Altri capitoli, chiamando in causa la distrettuazione ecclesiastica, servono a rafforzare le precedenti affermazioni sui confini della comunità: secondo i capp. 14, 16 lo «ius decime» dei terreni compresi nella detta camparia appartiene alle chiese di Mongrando e agli uomini del posto, e questo è di pubblica fama.

⁵² Cap. 12: «predicti comunes et homines de Mongrando tenuerunt et possederunt continue, pacifice et quiete et scientibus predictis comunibus et hominibus Bugelle et Vernati pro sua dictam baraciam que appellatur Marcalia secundo in dicta baracia pascando et nemus incidendo et utendo et fruendo et alia faciendo que eis facere expediebat per X XX XXX XL et L annos et ultra per tantus tempus cuius memoria hominum in contrarium non existit» (e questo è di pubblica fama: capp. 15, 18).

⁵³ Il cap. 19 afferma che i comuni e gli uomini di Biella e Vernato «molestant et inquietant predictos comune et homines dicti loci de Mongrando super possessiones dicte baracie», e i capp. 20-23 che il comune di Mongrando ha sempre espulso gli uomini di Vernato e quelli di Biella, requisendo i loro beni e le loro bestie quando li trovano a pascolare, e questo è di pubblica fama:

frutto probabilmente di obiezioni biellesi e vernatesi ai punti predisposti da Mongrando, che non modificano questa impostazione⁵⁴).

La stessa architettura, basata sulla volontà di provare il possesso esclusivo dell'area dove si trovano pascoli e boschi, si ritrova nelle altre tre cause delle quali ci sono rimaste le testimonianze, anche se in questo caso le *intentiones* mancano, e devono essere ricostruite dalle risposte dei testimoni⁵⁵.

Nel 1219 il comune di Tollegno e il comune di Biella litigano di fronte al vescovo per i prati e i boschi intorno al rio Stono. L'analisi delle testimonianze, una cinquantina in tutto⁵⁶, individua alcune specificità rispetto alla causa della Marzaglia. Ad esempio le domande insistono molto di più sul carattere continuativo, privo di interruzioni, delle pratiche d'uso di pascoli e boschi, il che, riflettendosi automaticamente sulla validità temporale delle testimonianze e dunque sugli spostamenti dei testimoni (a coloro che dicono di aver "sempre" visto attuare queste pratiche si chiede se hanno sempre vissuto in zona o no, dal momento che in caso di prolungata assenza il valore probatorio di quel "sempre" risulta compromesso), apre fra l'altro spiragli molto interessanti sulla pratica dei pellegrinaggi (molti i riferimenti ai luoghi di culto visitati⁵⁷). Per converso sono molto meno fre-

«comune et homines dicti loci de Mongrando sive eorum camparii et nuncii plures et pluribus vicibus expulerunt bestias dicti comunis et hominum de Vernato de predicta baracia» (stessa frase ripetuta per Biella); i capp. 25-26 affermano che se a quelli di Biella è avvenuto di recarsi con le loro bestie nella Marzaglia e fruire dei beni lì contenuti senza essere pignorati è perché l'hanno fatto di nascosto e senza che quelli di Mongrando lo sapessero («si contingerit aliquos homines dicti loci Bugelle aliquo tempore abduxisse bestias ad pascendum in dicta baracia vel alia utendum et fruendum dicta baracia quod non fuerunt expulsi vel derobati vel pignorati quod ipsi hoc fecerunt clam et furtive et ignorantibus predictis hominibus de Mongrando»).

⁵⁴ Ad es. il cap. 7, che afferma che il comune di Mongrando è sotto la giurisdizione della città di Vercelli: «Item quod locus Montisgrandi est iurisdictionis civitatis Vercellarum» (vedi oltre, testo in corr. n. 104).

⁵⁵ Questo è reso possibile dal fatto che le testimonianze sono articolate in sezioni corrispondenti ai singoli capitoli («Super primo capitulo sibi lecto dixit etc.»), e a volte (come accade per le cause del 1384, 1421 e 1490) la sezione è persino inaugurata dalla prima frase dell'*intentio* (ad es. «Super primo capitulo incipiente "Et in primis quod ipsi de Pollono numquam fuerunt et cetera" interrogatus dixit»). Confrontando l'insieme delle risposte al medesimo punto e le eventuali obiezioni del giudice (che correggono eventuali travisamenti o furbizie dei testimoni) si può ricavare l'elenco di questioni toccate da ognuno e infine ricostruire, indirettamente, l'elenco delle *intentiones*.

⁵⁶ Della quarantina di testimoni quasi la metà vengono da Andorno, due gruppi equivalenti vengono dai centri coinvolti nella causa (sette da Biella e altrettanti da Tollegno), ai quali si aggiungono individui da Netro, Miagliano, Ghiara, e infine un gruppo che non dichiara la provenienza.

⁵⁷ Roma, S. Marco (Venezia?), S. Giacomo di Compostella, S. Maria di Losanna, l'Oltremare: «interrogatus si aliquando fuit absens in illo spacio L annorum, respondit sic in tribus annis, in

quenti di quanto saranno un secolo dopo le domande tese ad indagare, attraverso la richiesta di esplicitare il significato di termini e formule («quid est esse et stare in possessione?», «quid est habere iurisdictionem?» etc.), la competenza giuridica dei testimoni: una differenza che sembra non doversi imputare alla (minore) sensibilità del giudice ma, come vedremo, a una più generale evoluzione delle modalità di interrogatorio dei testimoni⁵⁸.

In ogni caso, a prescindere dalle prevedibili peculiarità e contingenze di ogni situazione processuale, quando si guarda al problema specifico di come è inquadrata la rivendicazione del bene comune, si verifica che anche nella causa del 1219 i testimoni sono chiamati a provare una serie di punti del tutto omogenei a quella del 1319: 1. *Possesso*. Il comune di Biella «tenuit et possedit terras et prata et nemora et pascua de quibus agitur»; 2. *Esercizio di pratiche collettive*. Gli uomini e il comune di Biella hanno sempre pascolato, e fatto legna e fieno in quelle zone («vidit eos predicta tenere... boscando nemus et secando pratum, et fenum et nemus domum duendo»); e 3. *Esclusività di queste pratiche*. I Biellesi hanno sempre pignorato «iuste et legaliter» – precisazione che implica non solo che l’atto del pignoramento è stato effettuato all’interno dei confini della comunità, ma anche da individui titolati a farlo⁵⁹ – quelli delle altre comunità che vi

quorum duobus dicit quod ivit peregre ad Sanctum Iacobum et tercio ivit Romam» (Causa 1219, p. 76); «interrogatus si semper continue fuit presens per illud tempus, respondit sic, exceptato tempore in quo ivit ad Sanctum Iacobum», T 19 p. 86; «respondit sic, preterquam in anno uno in quo ivit ultra mare fuit sempre presens inter Bugellam et Andurno» T 20 p. 88; T 21: «excepto illo anno quo ivit ad S. Marchum»; T 27 p. 97: «ivit peregre ad Sanctam Mariam de Losanna»; T 52 p. 127: «Interrogatus si semper per illos XL annos fuit presens continue in terra illa respondit sic, nisi uno anno quo peregre visitavit limina beati Iacobi». T 22 (p. 91) esplicita il nesso fra presenza continua nei luoghi della causa e validità delle sue affermazioni: «dicit quod semper continue per illos XXXVI annos vidit singulis annis homines et comune Bugelle tenere et possidere predicta sine aliqua molestacione suum bonum faciendo, ita quod per illud tempus non fuit absens in terra illa quin ita videret, nisi tantum eo anno quo ivit ad Sanctum Iacobum».⁵⁸ Vedi oltre testo in corr. delle nn. 86-89.

⁵⁹ Il che non è scontato, perché in questa come in altre cause (ad es. quelle del 1384 e del 1421) emerge che a eseguire il pignoramento erano a volte individui qualunque, che si sentivano evidentemente legittimati a farlo: segno anche questo della particolare natura dei beni comuni, la cui difesa è considerato dovere (e diritto) di qualunque membro della comunità. T 20 (p. 87) dice che a pignorare erano non solo gli ufficiali del comune (*forestarii*) ma anche gli assegnatari delle *sortes*: «Interrogatus a quibus pignorati fuerunt, respondit a forestariis loci Bugelle et illis quorum erant prata; [...] alii qui non erant forestarii qui ibi habebant eorum prata eos pignorabant ut vidit». Il giudizio che si dava dell’intervento sanzionatorio effettuato da comuni abitanti era ambivalente: molti ne parlano come se fosse un atto legittimo e del tutto naturale in difesa dei beni della comunità, e solo qualcuno sembra essere consapevole che un pignoramento effettuato quando non si è ufficiali del comune è, di fatto, un furto, e come tale va espiato: Raniero *de Poma* (p. 91) racconta che, «licet non erat forestarius», aveva pignorato un pastore di

accedevano, e in particolare quelli di Tollegno («si illi de Tolegno ibi reperiebantur pascare vel boscare pignorabantur ab illis de Bugella»).

La terza causa, inedita, vede contrapposti nel 1384 il comune di Pollone e il comune di Vernato (o meglio, secondo la dicitura completa, comune di Vernato e Ghiara)⁶⁰. Uno dei suoi principali motivi di interesse, grazie alle insidiose *intentiones* predisposte dal comune di Pollone, sta nel gettare nuova luce sul complicato rapporto fra il comune di Vernato e il suo ingombrante vicino, quel comune di Biella che ne limita fortemente l'autonomia istituzionale, anche dal punto di vista della gestione dei beni comuni, e al quale sarà unito non molto dopo questa causa (1421), non prima d'essersi lasciato convincere ad associarlo nell'uso dei propri pascoli e boschi⁶¹. Ma nel 1384 il comune di Vernato è, almeno formalmente, ancora il solo titolare del diritto di sfruttamento dei pascoli e dei boschi situati sul proprio territorio, e il comune di Pollone ha buon gioco a mettere in luce l'ambiguo ruolo istituzionale del comune di Biella: emergono così dalle testimonianze⁶² i nomi di una serie di famiglie biellesi/vernatesi (Gromo, Codecapra, Capra, Turco e Scaglia), che sono titolari di molte *sortes* nell'area contesa, e che avendo regolarmente propri esponenti ai vertici del comune di Vernato (come chiavari e consoli) emanano norme relative a pascoli e boschi a proprio uso e consumo, sfruttando gli apparati giudiziari biellesi con estrema disinvoltura⁶³. Ma di nuovo, dal punto di vista della strategia pro-

Tollegno ma poi, nell'imminenza di un pellegrinaggio ai luoghi santi, evidentemente perché consapevole di aver fatto un'azione scorretta, gli aveva restituito tutto tranne un "gonellum", che aveva già impegnato per mangiare in una taverna: «respondit quod ipsemet testis licet non esset forestarius pignoravit intus semel Guetum de Valegia de Tolegno, qui ibi fenum secabat auferendo ei gonellum unum, et fuxilum et corrigiam, set quando ivit ad Sanctum Iacobum reddidit ei corrigiam et fuxilum, gonellum vero impignavit in taberna et comedit supra gonellum».

⁶⁰ Sulla relazione fra Vernato e Ghiara: NEGRO, *Scheda storico-territoriale del comune di Biella* cit., v. Toponimo storico.

⁶¹ Ma anche prima di questo riconoscimento formale Biella aveva sempre avuto accesso ai beni comuni di Vernato, e anzi la decisione di associare ufficialmente il comune di Biella nel loro sfruttamento era strettamente legata al fatto che, nelle cause giudiziarie, questa ambiguità era un elemento di fragilità ampiamente sfruttato dai comuni di Pollone e Mongrando, da sempre concorrenti del comune di Vernato nello sfruttamento di pascoli e boschi (l'atto del 2 settembre 1407 prevede che il comune di Biella contribuisca alla difesa dei pascoli di Vernato, in particolare «a commune et hominibus Polloni»): cfr. NEGRO, *Scheda storico-territoriale* cit., v. Liti territoriali.

⁶² Sono una decina: sette da Biella, tre da Vernato, una da Ghiara.

⁶³ Le domande indagano i nomi di podestà e consoli vernatesi che, contando sull'appoggio dei podestà biellesi, hanno dato seguito a denunce prive di solide fondamenta (vedi ad es. T 2 f. 3v: «Interrogatus per quos clavarium et consules requisiti fuerunt potestates et rectores Bugelle qui consueverunt credere dictis campariis iuratis sine alia probacione ipsos nominando, respondit

cessuale, gli otto capitoli messi a punto dal comune di Vernato ricalcano l'*iter* già visto, chiamando i testimoni a provare: (capp. 1-2) l'appartenenza dell'area precisamente confinata (la definiscono i territori di Occhieppo superiore e di Pollone, e il bosco della Burcina), e delle *sortes* lì collocate (di cui si specificano i proprietari), al territorio del comune di Vernato («sunt super territorio Glarie et Vernati»); (capp. 3-4) il fatto che il comune di Vernato è in possesso di una serie di diritti fra cui quello di fare statuti su quell'area, di mettere e togliere il banno su quelle terre e di nominare i campari, e il fatto che gli ufficiali del comune di Vernato hanno sempre pignorato gli uomini di Pollone trovati a pascolare in quelle zone⁶⁴; (capp. 5-7) che le riformazioni fatte dal comune di Vernato su quelle aree sono legittime e note a tutti, come noti e manifesti sono i diritti sopra elencati (l'ultimo capitolo, l'ottavo, è come sempre sulle «questiones generales», ovvero sulla neutralità della testimonianza⁶⁵).

Fa capolino in questa causa anche il tema della coerenza territoriale: l'idea cioè, che abbiamo visto formulata con chiarezza dal capitano visconteo nella causa del 1395, secondo la quale per la comunità che vuole rivendicare l'appartenenza di un'area al proprio territorio comunale non è secondario poter dire che i due territori sono adiacenti (in base – si può ipotizzare – al principio che «loca que sunt intra fines presumuntur esse communitatis cuius sunt fines»⁶⁶). È un problema che non riguarda il comune di Vernato, dato che quest'ultimo confina con l'area di boschi contesi dal comune di Pollone, ma è precisamente effetto di quel ruolo ambiguo del comune biellese richiamato sopra: domandando ai testimoni fino a dove arriva il territorio del comune di Biella si vogliono evidentemente delegittimare i suoi interventi a supporto del comune di Vernato. Anche se la limi-

quod nexit. Interrogatus super quibus acuis crediderunt dicti rectores, respondit quod nescit. Interrogatus quomodo scit quod potestates Bugelle consueverunt dictis claviis et consulibus prestare auxilium consilium et favorem ad execucioni mandandum dictas denuncias, respondit quod sic audivit dici»).

⁶⁴ Si chiede al testimone di dire «quid vidit facere dictum comune et homines Vernati et Glarie quare dicat dictum comune et homines Vernati et Glarie dicit quasi possidere ius imbandandi et banna ponendi et faciendum reformaciones», oppure di provare che lo stesso comune detiene «ius constituendi camparios et ufficiarios», e «ius requirendi ut ipsa banna exigantur». Pare che ad usare, secondo quelli di Vernato in modo illegittimo, quell'area fosse gente di Pollone del cantone Burcina («quampluribus de cantono Brucine loci Poloni»).

⁶⁵ Purtroppo le domande e le risposte di questa parte - che forniscono di solito informazioni sul testimone e le modalità della sua convocazione - in questa causa non sono state trascritte, ci si limita a dire che il testimone ha risposto secondo diritto («questiones generales recte respondit»).

⁶⁶ Vedi il *consilium* fornito dal giurista quattrocentesco Bartolomeo Socini, con riferimento a Paolo di Castro, in BARBACETTO, *La più gelosa* cit., p. 209.

tatezza del nostro campione non permette di andare oltre una semplice constatazione, il tema della coerenza territoriale sembrerebbe costituire una seconda variante diacronica, dopo quella già citata nella competenza giuridica dei testimoni: non ve ne è traccia nelle prime due cause, mentre compare regolarmente dalla fine del Trecento in poi⁶⁷.

I due ultimi casi allargano la nostra visuale alle vallate orientali e occidentali del Biellese. La causa del 1421 fra Mosso e Andorno riguarda l'alpe Montuccia («mons qui vocatur Monticia»⁶⁸) ed oltre ad essere, fra le nostre fonti, quella più ricca sotto il profilo dei meccanismi giudiziari⁶⁹, sembra avere origine da una dinamica alquanto singolare: la lite sarebbe nata dall'edificazione sull'alpeggio, ad opera di alcuni pastori andornesi, di ricoveri lignei (*gabannas* o *domunculas*, le definiscono i testimoni), costruiti sulla parte di alpeggio pertinente alla comunità di Mosso o comunque in prossimità del confine, in ogni caso interpretati da quest'ultima come un'occupazione illecita⁷⁰. Uno dei capitoli, il terzo, riguarda precisamente

⁶⁷ Il principio della coerenza territoriale è sotteso alla domanda, che ritroviamo anche nelle cause del 1421 e del 1490, “a chi appartengano i *finis* intorno al pascolo conteso”. La prospettiva con cui viene rivolta ai testimoni è quella sopraenunciata: se il testimone risponde che i confini intorno al pascolo sono della comunità x, questa è una prova che alla stessa comunità appartiene anche il pascolo. Nella causa del 1490, come vedremo, la questione della coerenza di Pollone al pascolo conteso viene posta anche in modo esplicito.

⁶⁸ Fra il torrente Sessera e l'Artignaga: «coheret aqua Sessere ab una parte, ab alia alpis ipsorum de Moxo que vocatur Artignaya» (Causa 1421, T 2).

⁶⁹ Fra il gruppo di testimonianze mossesi e quello di testimonianze andornesi sono trascritte una serie di obiezioni delle parti all'iter processuale e alcune allegazioni inerenti l'aspetto specifico dell'interrogatorio. Una delle più interessanti è l'elenco di domande di approfondimento che il giudice avrebbe dovuto rivolgere ai testimoni di parte andornese a integrazione dei capitoli: le domande, predisposte dai difensori di Mosso, sono articolate capitolo per capitolo a partire dalle ipotetiche risposte del testimone (ad es. «super secundo capitulo si testis dixerit se aliquid scire, interrogetur quomodo scit»), e mirano a destituire di validità la testimonianza indagando la “causa scientie” delle singole affermazioni, in particolare quelle in cui il teste ha fatto uso di formule giuridiche: ad. es. «Interrogetur quomodo et qualiter scit et de causis scientie»; «item quid est tenere cum titulo, item si dixerit quod tenuerunt cum titulo, interrogetur quo titulo»; «item quid est possidere cum bona fide»; «item quid est notorium; item que differentia est inter verum et notorium» e così via).

⁷⁰ La causa è rivolta contro alcuni pastori andornesi «eo quia fecerunt gabannas super alpe Monticie». Oggetto della causa è, pare di capire, non la parte di alpe che dà verso Andorno, ma quella che dà verso il Sessera, di pertinenza dei mossesi: qui vi sono un certo numero di *gabannas* costruite da pastori di entrambe le comunità, e non è chiaro se a fare problema è il punto specifico in cui i pastori di Andorno hanno costruito le proprie (invadendo il territorio di Mosso), oppure l'uso che ne volevano fare: da alcune testimonianze sembra infatti di capire che i ricoveri degli andornesi sono stati regolarmente edificati nella parte di alpeggio di Andorno, ma la loro costruzione proprio sul confine fra le due comunità non ha altra ragion d'essere – agli occhi dei mossesi – se non di consentire l'uso fraudolento della parte di pascolo di Mosso (agevolato dal

queste strutture, la loro localizzazione e i materiali di cui sono fatte (elemento importante, quest'ultimo, per stabilire se erano pensate come temporanee o permanenti)⁷¹; mentre i restanti capitoli ruotano intorno alle questioni che abbiamo ormai imparato a conoscere: i testimoni, una ventina scarsa⁷², devono esprimersi (cap. 1) sull'appartenenza dell'alpe al territorio comunale di Mosso o di Andorno («Interrogatus super quo territorio est, an super territorio Moxi an Andurni»), dimostrando di conoscere i confini dell'alpe e dove sono collocati i termini lapidei che segnano il confine fra i territori di Mosso e di Andorno («termini qui faciunt fines a territorio Moxi a territorio Andurni»); devono riferire sulle pratiche effettuate nella zona contesa, indicando la provenienza dei pastori che hanno visto e il tipo di bestie condotte al pascolo (cap. 2); e infine devono testimoniare a proposito dell'esclusività delle pratiche di sfruttamento del pascolo (cap. 4), raccontando i casi di pignoramento cui hanno assistito, anche se occorre

fatto che quelli di Andorno, a differenza dei mossesi, sono “propinqui” all'alpe e ci possono venire quando vogliono: «ipsi de Moxo stabant de mense iunii et iulii, et illi de Andurno stabant etiam de dictis mensibus et aliis quando volebant quia erant propinqui», T 4).

⁷¹ Si tratta di strutture di una certa ampiezza, capaci di ospitare fino a sei uomini: «erant magne tantum quantum sex homines potuissent stare intus» (T 13). Fra i materiali citati il legno di faggio, la pietra, foglie, mentre le coperture sono costantemente «de vasonis» o «de guasonis» (frasche?): «erant clause de buscho fagineo et coperte de vasonis» (T 4); «Interrogatus de quali materia faciebant ipsi de Andurno, respondit de buscho et coperiebant de vasonis et claudabant de lapidibus» (T 14); «de buscho, vasonis et foleis» (T 15). T 15 cita tre strutture costruite dagli andornesi, due nel piano della Montuccia e una al “ghiaccio” – «ad giatietum» – vicino al confine fra le due comunità (il termine “giatietum”, che vedremo comparire anche in altre cause nella forma “iacium”, oltre nn. 74, 125, va probabilmente interpretato come “alpeggio”: oggi ne è rimasta traccia, per fare un esempio, in alcuni toponimi della conca d'Oropa, come gli alpeggi Ghiaccio comune e Giassit). I pastori ci dormivano (T 3 «ipse deponens dormivit in ipsa») e sembra fossero riedificate ogni anno d'estate (T 13 ha visto «tempore estatis» da 40 anni in qua «illos de Andurno construentes gabannas in dicto loco, sed non continue»), mentre per i mossesi le domande del giudice sembrano suggerire un uso più strutturato («Interrogatus quot annis vidit ipsos de Moxo [...] ibi manere ipsas domunculas habitando»). Il capitolo sulle strutture abitative dell'alpeggio prevede la domanda se nella zona vi fossero guerre o epidemie («Item an illo tempore esset in partibus circumstantibus epidimia vel guerra», vedi allegazioni e T 15), il che potrebbe aver a che fare con la volontà di suggerire un uso diverso delle “gabanne” rispetto a quello presupposto dalla causa (i ricoveri non sono per il pascolo, ma per sfuggire alla peste o alle incursioni dei soldati) ma la stringatezza delle risposte, peraltro sempre negative, non permette di accertarlo.

⁷² Sono 18, di cui 11 prodotti da Mosso (5 da Bioglio e 5 da Mosso, 1 da Andorno), 7 da Andorno (5 «de Andurno» e 2 «de valle Andurni», cioè della parte superiore della valle di Andorno). Alla luce delle concezioni teoriche sulla testimonianza (oltre, n. 85), colpisce che in questa causa molti testimoni confessino di avere interesse ad un certo esito, dal momento che in caso la loro comunità perdesse la causa subirebbero «maximum detrimentum» (T 10) - tipicamente il non poter accedere al pascolo con le loro bestie (ad es. T 16: «respondit quod si illi de Andurno subcumberent quod pateret dampnum que sue bestie non irent ad pasculandum super ipsa alpe»).

dire che le domande del giudice sembrano insistere meno del solito su questo punto (il che si spiega forse con il fatto che, in questa causa, il tema dell'esclusività dalle attività pascolive è messo in ombra dalla questione delle *domuncule* costruite sul pascolo: un'azione di "possesso" ancor più forte e significativa sotto il profilo processuale, e sulla quale dunque si concentrano gli sforzi delle parti).

L'ultimo *liber testium* che ci è pervenuto è quello della causa che si apre nel 1490 (ma la lite era cominciata qualche anno addietro e si prolungherà almeno fino al 1495) fra il comune di Pollone e alcuni cantoni della valle del Lys, sottoposti alla dominazione dei signori di Vallesa⁷³. È l'unica delle cinque cause a coinvolgere comunità esterne all'area biellese, e ad avere per oggetto un pascolo («*pecia alpis, iacii et montanee*») d'alta montagna: il cosiddetto *mons Columberium*, toponimo ancor oggi identificabile nell'alpe Colomber, situata nella vallata dell'Elvo a oltre 1700 m. d'altezza, scendendo dalla colma del Carisey verso Biella («*a culma crucis de Carisey deversus Bugellam*»). I motivi di interesse di questo documento, inedito, sono molto ampi e variegati: si va dalla toponomastica medievale dell'area alpina (sono attestati, mi sembra per la prima volta, i nomi delle montagne e degli alpeggi del Biellese occidentale, dal Carisey al Bechit, dal Mombaronone al lago della Vecchia⁷⁴); alle informazioni sui rapporti, di natura commerciale e di culto religioso, fra le popolazioni del Biellese e quelle della Val d'Aosta, con notazioni di stampo quasi etnoantropologico su come queste ultime si percepivano reciprocamente (vedi i riferimenti dei testimoni

⁷³ La causa è fra gli «*homines et comunitatem Polloni*» e gli «*homines*» provenienti da tre cantoni della valle del Lys, denominati cantoni *de Colionz, de Latea, de Cosa* (o *de la Cosa*): questi ultimi avrebbero illecitamente tagliato e asportato erba, e pascolato sul *mons Columberius*, appartenente al territorio della comunità di Pollone. La definizione istituzionale dei cantoni non è chiarissima, tant'è che a tutti i testimoni vengono rivolte domande sul tipo di giurisdizione esercitata dai signori di Vallesa e sull'autonomia dei singoli cantoni: vedi oltre, n. 126.

⁷⁴ Il Carisey in forma estesa («*culma crucis de Carisey*»), ridotta («*culma crucis*»), o in dialetto («*la cros de Carisey, linqua materna loquendo*»), è citata da tutti i testimoni essendo la via per la quale si arriva al *mons Columberius* oggetto di lite. Il Monbarone sul territorio di Settimo Vittone («*montem situm super finibus Septimi Vitoni appellatum montem Baronum*»); «*in quodam monte vocato vulgari sermone lo Corn de Mon Baron*»); l'alpe "Becheira" (forse Bechit?); il colle e l'alpe La Lace («*unam vallem que appellatur vulgari sermone Lalax*»); il monte Rosso («*prope unum montem vocatum lo mon Ros*»); il monte detto Muzone («*lo mont de Muzon vulgari sermone loquendo*»), forse da identificare con il Mucrone); l'*Asinay* che è attribuito a Graglia («*que est illorum de Gralia a parte Bugelle*»), forse da identificare con il Pian dell'Asino; l'alpe della Vecchia, collocata dai valdostani sotto il monte "Muzone" verso Biella («*iacium qui est subtus deversus Bugellam, iacium de la Vegia*»), chiamato anche «*iacium de la Ripegia*»; il «*mons Marcus*» (il Mars) che dà per un lato su Biella e per l'altro sulla valle del Lys, prossimo a un luogo detto "lo Chardon" (colle Chardon).

alla lingua e al vestiario, quali indizi immediati dell'appartenenza all'una o all'altra area⁷⁵); fino alle informazioni fornite da diversi testimoni – sempre per effetto delle domande tese a provare la validità temporale delle affermazioni testimoniali – sui loro spostamenti al di fuori della valle «ad lucrandum eorum iornatam», dato che l'economia delle regioni alpine non era in grado di sostenerli tutto l'anno⁷⁶.

I testimoni, una quarantina, provengono per lo più da Settimo Vittone e dai cantoni della valle del Lys (rigorosamente quelli non coinvolti nella causa)⁷⁷, e sono scelti tra coloro che attraversano regolarmente quella zona di montagne per recarsi al santuario mariano di Oropa («ad nostram dominam de Lorepa prope Bugellam»)⁷⁸, al mercato di Biella («ad forum seu mercatum Bugelle»)⁷⁹, o a caccia di camosci («ad venandum ad camosios»)⁸⁰, cioè per ragioni diverse dalla pastorizia, attività che li renderebbe parte in causa e po-

⁷⁵ Lingua e abbigliamento sono citati spesso dai testimoni quando si chiede loro come fanno a sapere che i pastori avvistati nella zona provenivano dalle vallate biellesi o da quelle valdostane: T 4 afferma di sapere che quelli da lui visti pascolare «essent de assertis locis cantonorum de Colionz et Latea» perché lo dicevano e «etiam quia ipsi testi videbatur tam ex visu vestimentorum quam in loquella» (anche T 15: «respondit quod ex visu et habitu ipsius»; T 20: «ex loquella sua cognovit tunc eum esse de partibus Valexie»; T 35 «ex sermone eorum et lingua esse debent de latere Bugelle»).

⁷⁶ Ad es. T 9.

⁷⁷ Da Settimo Vittone una decina, da Carema (*Querema, Careme*) cinque o sei, e i rimanenti da vari cantoni della valle del Lys: una decina quelli dal cantone *de Perlo* (Perloz), una manciata si dicono *de Ysime* (Issime), più individui che si dichiarano di volta in volta *de Champacio, de Campo, dela Fereta, de Fussey, de Pillaz*, o genericamente *de Valesia*. Al nome del cantone fa sempre seguito l'indicazione della valle (ad es. cantone di Issime “vallis Valexie” oppure “mandamenti vallis Valexie”).

⁷⁸ Quasi tutti i testimoni citano uno o più pellegrinaggi “alla nostra signora di Oropa” («ad nostram dominam de Lorepa», ma il toponimo si presenta anche nella forma *dela Orepa* ad es. T 11, o *de la Oropa* ad es. T 15), effettuati individualmente o in gruppi numerosi composti da donne e uomini (sovente i pellegrinaggi di gruppo sono nel mese di agosto, vedi ad es. T 12: «de dicto mense augusti eundo ad dictam dominam nostram ipse testis cum quibusdam aliis numero viginti seu triginti tam mulierum quam masculorum associatus»). Non tutti mostrano d'aver chiara la collocazione di Oropa: molti la situano correttamente sopra Biella, ma alcuni la pongono nei pressi di Andorno (T 10: «ad nostram dominam de Lorepa que est a parte Andurni»; T 4 «ipse testis transivit ut dicit quatuor aut quinque vicibus a loco Septimi Vitoni unde est ad nostram dominam de Lorepa que est prope Andurnum iurisdictionis Bugelle»). Pochi citano esplicitamente la chiesa, come fa un testimone del cantone *de Perlo* (T 34): «eundo ad nostram dominam sive ad quandam ecclesiam beate Virginis Marie de Eureka sitam in montibus Bugelle».

⁷⁹ Ad es. T 8 «eundo a loco Septimi interdum associatus et interdum solus ad forum seu mercatum Bugelle [...] ascendendo cum mulis et aliis bestiis equinis de subtus montem Columbarium a manu sinistra».

⁸⁰ T 13; un altro es. in T 20: «ibat venatum ad camosios versus montem Muzoni et montem Columbarii et montem Baronum».

tenzialmente interessati ad un determinato esito (fra i mestieri citati il muratore, anche in quanto specialista di tetti in lose, e il tessitore⁸¹). Se la collocazione dell'area contesa, interessando i crinali prealpini, avrebbe potuto far pensare ad un approccio meno incentrato sui confini e sull'appartenenza dell'area al territorio della comunità, tale ipotesi viene totalmente sconfessata dall'analisi delle testimonianze, che convergono sui soliti tre punti: 1. (appartenenza dell'area a uno dei due ambiti territoriali) si chiede ai testimoni se i cantoni della valle o il comune di Pollone «possident montaneam montis Columberii», i confini dei pascoli contesi, e la loro collocazione in relazione alle comunità di Pollone e della valle del Lys (frequente la richiesta di precisare se il territorio di Pollone “coheret” con il pascolo o no); 2. (pratiche d'uso) i testimoni sono chiamati a dire – letteralmente – quali atti possessori hanno visto esercitare («quos actus possessorios fieri vidit»⁸²) indicando chi hanno visto frequentare quelle zone pascolando, tagliando l'erba, o facendo fieno; 3. (esclusività delle pratiche) una serie di domande indagano la natura di queste pratiche: in particolare se i pastori della valle del Lys svolgono quelle attività *cautelosse*, cioè con l'aria di star facendo qualcosa di scorretto e di voler evitare d'esser visti da quelli di Pollone⁸³, oppure se lo fanno tranquillamente e alla luce del sole; se ci sono state occasioni in cui pollonesi erano presenti mentre i valdostani pascolavano nel luogo e se in tal caso il testimone ha visto «eis inferri molestia».

⁸¹ L'ultimo capitolo relativo all'affidabilità della testimonianza contempla non solo l'età («cuius etatis est»), il mestiere («quam artem exercet»), e il patrimonio («quantum habet») ma anche eventuali relazioni di parentela o affinità con individui dei centri coinvolti (essendo il legame di parentela un ostacolo alla neutralità della testimonianza), così come il possesso di beni e più in generale di interessi tanto nella zona contesa, quanto nel territorio dove vivono le parti in causa. Fra i mestieri prevalgono i semplici *laboratores* (una quindicina), seguiti da muratori («murator», «murator et copertor domorum», «est murator interdum et interdum laborator»), massari («artem masarie», «laborator et masoerius»), agricoltori («laborator et agricultor»), tessitori («exercens interdum artem textorie faciens telam»). Si sofferma sui tetti in losa che gli sono stati commissionati nel Biellese (a Sordevelo, Muzzano e Biella) Martino *Merchexii*, proveniente dal cantone *de Perlo*: «bene recordatur tam eundo ad dominam nostram de Lorepa ad vernam quam ad loca Sordeveli, Muzoni et Bugelle ubi ibat laborator in murando et coperiendo domos de losis lapideis».

⁸² Ad es. T 27. Di solito ci si limita a ripetere le azioni che “segnalano” il possesso: *animalia depascere, herbam sechare, fenum colligere etc.*

⁸³ Ad es. T 8: «interrogatus an cautelose ipsi iverunt etc.». A volte, se il testimone dichiara di non aver mai visto persone di Pollone presenti mentre quelli dei cantoni della valle pascolavano, gli si chiede di esprimere un'opinione personale su cosa sarebbe successo in quella situazione: «Interrogatus an sic depascendo et herbam secando [...] unquam dubitaverit quod si illi de Pollono ipsos premissa faciendo vidissent ne eisdem intulissent molestiam ne sic facerent» (T 12, Giovanni *de Parisio*). Il fatto che i testimoni dicano che pascolo e fieno sono fatti “absentibus” quelli di Pollone è giudicato molto significativo, tant'è che le attestazioni sono richiamate con un segno sul margine della pagina.

4. *Dissonanze: le categorie del diritto al vaglio dei pastori biellesi*

4.1. *«Respondit quod non ivit ad scholas»: l'adesione, più o meno consapevole, all'impostazione della causa*

Questa impostazione all'insegna dell'esclusività – una ed una sola comunità possiede quell'area e una ed una sola è titolare dei diritti d'uso su di essa – sembra trovare a una prima lettura ampia conferma nelle testimonianze, anche perché sono gli stessi meccanismi dell'interrogatorio, con il giudice che legge una per una le affermazioni predisposte dalle parti e le traduce in volgare a beneficio del testimone – formalmente «ad eius intelligenciam» (1319, 1384, 1421), o «ad eius plenum sensum et intellectum» (1490), ma con gli effetti distorsivi che possiamo solo immaginare, dato che di questa operazione non rimane traccia nella documentazione –, a far sì che le risposte tendano a riprodurre, solo con una terminologia più elementare e senza formalismi, la stessa impostazione prospettata nelle *intentiones*. Ad esempio i testimoni, per spiegare il significato della formula “essere in possesso” («esse et stare in possessione») che ricorre nelle affermazioni loro sottoposte, ricorrono spesso a una sequenza concatenata di verbi («tenere, fruarè, pascare et pignorare alienos») che non fa altro che replicare i tre punti ricordati sopra: possesso del territorio (*tenere*), esercizio dei diritti (*fruarè, pascare*), esclusività degli stessi (*pignorare alienos*)⁸⁴.

La scelta stessa dei testimoni andava in questa direzione, dato che l'identikit del testimone ideale, in una causa sui beni comuni, è il pastore proveniente da una delle comunità contermini (essendo per ovvie ragioni meno qualificante, se non illegittimo, che a testimoniare siano i membri della stessa comunità che rivendica il bene⁸⁵), che ha pascolato nella zona con-

⁸⁴ Nel 1219 l'elenco di verbi citato sopra, relativo alle pratiche d'uso, è sovente integrato da un'espressione riassuntiva - «suum bonum faciendo», «faciendo omne eorum bonum» -, che indica genericamente lo sfruttamento del bene “a proprio beneficio”: Causa 1219, T 10 p. 77, T 21 pp. 90, T 22 pp. 90-91.

⁸⁵ Sul piano giuridico la questione è controversa. Pare che già Odofredo, citando l'esempio di una villa «que habet quoddam nemus, quod est commune illius universitatis», avesse dichiarato illegittima la testimonianza di un membro di una comunità in una causa che riguarda i beni collettivi - beni, cioè, dei quali lui stesso può usufruire e quindi ricavare un'*utilitas* - sulla base del principio che nessuno può testimoniare «in re propria» (PETRONIO, *La proprietà* cit., p. 430). Questa linea interpretativa era proseguita nel Tre e Quattrocento con giuristi del calibro di Giovanni d'Andrea («saepe quaeritur de universitatibus villarum, vel terrarum, quae litigant de pascuis vel nemoribus, in quibus singulorum bestiae pascuntur, et singuli ligna scindunt: testimonium hominum de villa hoc casu non est idoneum»), Baldo degli Ubaldi (la testimonianza non vale quando l'utilità «distribuitur in singulos», cioè perviene ai singoli membri della comunità,

tesa ed è stato per questo pignorato: in altre parole, a testimoniare sui beni comuni è chiamata la categoria di individui che più di ogni altra ha sperimentato “l’esclusività” degli stessi, ed è dunque in grado di provare in un colpo solo tutte le affermazioni della parte che le rivendica.

Ma queste conferme che valore hanno? In realtà, in molti casi emerge che il testimone non ha affatto compreso il significato della formula giuri-

come avviene nel pascolo comune, dove si pascola gratuitamente «ubi utilitatis effectus affert commodum bursale singulis utentibus, sicut est in pascuis, in quibus pascuunt bestiae hominum villae gratis, et sine aliquo pretio quod detur communitati ipsius villae»), Angelo Gambigliani (analogamente a Baldo, sottolinea come nel caso di pascoli e boschi, a differenza di quanto avverrebbe nel caso di un mulino, l’utilità non va alla comunità bensì agli abitanti, che dunque non possono testimoniare: «in his bursa universitatis nihil percipit, sed singuli homines illius loci, ut sunt quaedam nemora in quibus ligna et pasculationes fiunt per homines illius villae vel universitatis [...] tunc non possunt testificari, quia re ipsa sunt partes») (questi e altri esempi in PETRONIO, *La proprietà* cit., pp. 430-36; sulla questione, con riguardo anche agli sviluppi dottrinali d’età moderna, vedi anche: DANI, *Usi civici nello stato di Siena* cit., pp. 469-71). Nelle cause biellesi si riscontra costantemente, insieme a persone provenienti da comunità estranee alla lite (in genere quelle contermini al bene oggetto di contesa ma non solo), un certo numero di testimoni provenienti dalle comunità coinvolte (sopra: nn. 50, 56, 62, 72, 77), e solo in alcuni casi compaiono, nel profilo di questi individui, tratti che permettono di conciliarli con le prescrizioni dei giuristi richiamate sopra (ad esempio alcuni, pur essendo originari della comunità coinvolta, dichiarano di abitare, al momento della causa, in una comunità diversa, eccezione esplicitamente contemplata dalla dottrina: DANI, *Usi civici* cit., p. 471). Del principio dottrinale si trova traccia in uno dei tanti episodi della lite sulla Marzaglia, dove il podestà di Vercelli annulla come illegittimi i testimoni prodotti dai comuni di Biella e Vernato perché, provenendo dagli stessi comuni coinvolti nella causa, hanno interesse in un determinato esito: «testes productos per partem comunis et hominum Bugelle, Vernati et Glaree qui sunt de dictis locis Bugelle, Vernati et Glaree [...] non esse admittendos ad testificandum [...] neque eciam alias singulares personas que haberent comodum nec incomodum in causa predicta» (ASB, ASCB, Comune, b. 5, fasc. 28, a. 1339). Ma questa interpretazione così rigida ed estesa è un *unicum*, forse incentivata dalle tensioni che, in quel momento, contraddistinguevano i rapporti fra i due poteri - vescovo e comune di Vercelli - cui facevano capo le comunità in causa (F. NEGRO, “*Quia nichil fuit solutum*”: problemi e innovazioni nella gestione finanziaria della diocesi di Vercelli da Lombardo della Torre a Giovanni Fieschi (1328-1380), in *Vercelli nel secolo XIV*. Atti del V Congresso Storico Vercellese, a c. di R. COMBA, A. BARBERO, Vercelli 2010, pp. 293-375, a p. 299). In ambito locale il criterio generalmente adottato sembra essere quello, più elastico, che non esclude dalla facoltà di testimoniare tutti i membri della comunità coinvolta, ma solo quelli che hanno un interesse specifico, ad esempio perché titolari di *sortes*, nell’area contesa. Un esempio che va in questo senso è nella causa del 1384, laddove il notaio, in corrispondenza della consueta serie di domande conclusive sulla neutralità della testimonianza, scrive che il testimone in questione ha risposto correttamente e “tamen” – prosegue il notaio segnalando con questo avverbio una serie di considerazioni limitanti – ha dichiarato di essere originario della comunità coinvolta nella causa e di possedere *sortes* nella zona contesa (Causa 1384, T 5 f. 11r: «Questiones generales recte respondit tamen dixit quod ipse est de comunitate Glarie et Vernati et quod bene habet sortes in dictas coherencias in dicto primo capitulo contentas»).

dica che ha pronunciato, oppure l'ha reinterpretata alla luce delle proprie convinzioni e delle proprie competenze linguistiche e concettuali. Come abbiamo già detto, il nostro campione di cause non è omogeneo sotto questo profilo: l'interesse ad indagare la consapevolezza di un testimone, quando pronuncia termini e formule dalle implicazioni giuridiche, sembra farsi strada poco a poco, e mentre è assente nella causa duecentesca, diventa una componente rilevante dell'interrogatorio a partire dal Trecento⁸⁶. È un salto qualitativo che è stato notato anche in altri contesti⁸⁷, e che è forse da riconnettere a un'analogia presa di coscienza a livello dottrinale (vedi l'attenzione, culminata nel *Tractatus testimoniorum* di Bartolo, al problema della testimonianza come espressione di un sapere del quale occorre indagare l'origine, la *causa scientiae*, onde poterle attribuire pieno valore probatorio)⁸⁸. In ogni caso, a livello pratico, si concretizza nel fatto che quando il giudice si trova di fronte ad un uso impacciato o al contrario troppo disinvolto di un termine giuridico (ma non solo, perché la maggiore sensibilità linguistica si estende anche ai termini dialettali⁸⁹), comincia regolarmente a chiederne conto sondando le competenze del suo interlocutore, con esiti quasi sempre disastrosi per l'interessato ed estremamente interessanti per lo storico.

⁸⁶ Sotto questo profilo è particolarmente interessante la lite del 1421. Fra gli atti di questa causa vi sono anche le domande che, su richiesta di una delle due parti, il giudice avrebbe dovuto rivolgere ai testimoni dell'altra: ebbene una buona parte di queste domande vertono sulla *causa scientie* delle affermazioni contemplanti l'uso di formule giuridiche: sopra n. 69.

⁸⁷ Un cenno sulla maggiore chiarezza delle fonti trecentesche «nell'identificare le azioni e le loro implicazioni giudiziarie» in L. PROVERO, *Le parole dei sudditi. Azioni e scritture della politica contadina nel Duecento*, Spoleto 2012, p. 318.

⁸⁸ Come osserva Diego Quaglioni, oggetto del trattato di Bartolo non è la testimonianza come problema procedurale, bensì «la ben più grave questione della prova testimoniale, dell'accertamento del suo valore» dal punto di vista «dell'espressione, da parte del teste, della *causa scientiae*, senza la quale la testimonianza è priva di valore probatorio»: D. QUAGLIONI, «Regnativa prudentia». *Diritto e teologia nel «Tractatus testimoniorum» bartoliano*, in *Théologie et droit dans la science politique de l'État moderne*, Rome, 1991, pp. 155-170, cit. alle pp. 159-60.

⁸⁹ Anche in questo caso l'intento è evitare, nel delicato passaggio dal volgare al latino che comporta la messa per iscritto di ogni testimonianza, errori e fraintendimenti. Vedi ad esempio, in Causa 1319, T 1 p. 329, l'immediato intervento chiarificatore effettuato dal giudice sul verbo "trecscare" più volte usato dal testimone: «Interrogatus quid esse trecscare cum supra dixerit quod ipse trecscavit in dicta baracia, respondit quod intendit quod pascare, fruare et trassare idem sunt». Per una prima ricognizione sui più interessanti volgarismi attestati in questa causa: A. MUSAZZO, *Per una storia linguistica di Vercelli dalle origini al primo Seicento*, tesi di dottorato, Università del Piemonte Orientale, rel. prof. C. MARAZZINI, a.a. 2014-2015, pp. 34-36.

Nella causa del 1384 l'affermazione che i diritti di pascolo della comunità sono un dato “notorio e manifesto” viene confermata senza indugi dal testimone, ma quando il giudice chiede contezza di questa risposta si sente replicare con un principio che è tanto intuitivo quanto giuridicamente scorretto: tutti i diritti sono per loro natura manifesti, «omne ius est manifestum»⁹⁰ (secondo l'idea – assai condivisa dai testimoni delle nostre cause – che un diritto è tale solo in quanto esercitato, e siccome l'esercizio di qualcosa è per forza di cose sempre tangibile e visibile agli altri, di conseguenza lo è anche il diritto). Nella causa del 1421 possedere «cum titulo» significa per un testimone possedere ciò che è tuo «secundum consuetudinem», ma cosa sia un titolo *nescit*⁹¹, mentre un suo collega interpreta «publicus et notorius» come qualifiche indicanti non tanto il grado di diffusione di un certo fatto fra la gente, ma l'autorevolezza della fonte: è pubblico e notorio, dunque, ciò che dicono i “litterati” e i “sapientes”⁹². Finisce nel nulla – non sappiamo se per furbizia del testimone o sfinimento del giudice – il tentativo di saggiare le competenze di Giacomo Pettenati, che nella causa del 1384, avendo dichiarato d'aver visto fare al suo comune certe cose “de consuetudine”, e essendo stato richiesto di dire «quid est consuetudo», invece di rendere conto del termine in questione si limita a ripetere con altre parole quanto ha appena detto⁹³. L'insistenza inquisitoria dei giudici nell'indagare la *causa scientie* è ben lontana dal provocare, come potremmo pensare, timore e soggezione nei testimoni, e non sono pochi quelli che, all'ennesima richiesta di chiarimento, si lasciano andare a reazioni a metà fra l'infastidito e il canzonatorio: un testimone del 1384, all'ennesima domanda su cosa significa “notorium” e cosa “manifestum”, replica «quod non ivit ad scholas»⁹⁴, mentre nella causa del 1421 un testimone, richiesto più volte di spiegare come fa a sapere che è vero tutto quello che c'è scritto nei capitoli, risponde «quod nesciret dicere quia non studuit super hoc»⁹⁵, e un suo collega, alla richiesta se qualcuno l'aveva istruito a dare quella deposi-

⁹⁰ Causa 1384, T 5.

⁹¹ Causa 1421, T 12 «Interrogatus quid est tenere et possidere cum titulo, respondit quod est tenere ea que sunt sua secundum usum; interrogatus quid est titulus, respondit quod nescit».

⁹² Causa 1421, T 4: «respondit quod est publicum et notorium quia audivit dici a sapientibus et litteratis [...]. Interrogatus quid est vox et fama, respondit id quod audivit dici a litteratis de Moxo».

⁹³ Causa 1384, T 2 f. 2v «respondit quia sic vidit facere de consuetudine. Interrogatus quid est consuetudo, respondit levare camparios et officarios per dictos commune et homines Vernati et Glarie et per officiales per ipsos electos facere accusas et alia facere prout supradixit».

⁹⁴ Causa 1384, T 5: «Interrogatus quid est dicere notorium, respondit quod non ivit ad scholas».

⁹⁵ Causa 1421, T 5.

zione, risponde che è stato Dio stesso, che gli ha messo la lingua in bocca⁹⁶.

Certe finezze, poi, non potevano in alcun modo rientrare nelle competenze di un pastore biellese, qualunque fosse il suo tasso di scolarizzazione. È il caso, ad esempio, delle affermazioni che contemplano l'aggiunta dell'avverbio "quasi" al verbo "possidere", ad indicare la tutt'altro che trascurabile differenza fra il possesso del bene, e quello dei diritti d'uso ad esso connessi. Nessuno, prevedibilmente, ne è a conoscenza, e nella maggior parte dei casi – posti di fronte alla domanda "cosa vuol dire quasi-possidere" – i testimoni semplicemente ignorano l'avverbio, riconducendo l'espressione alla sua versione base, "cosa vuol dire possedere". Così, alla domanda «quid est esse in pacifica possessione vel quasi», si risponde «quod intendit dicere quod est meus»⁹⁷, oppure che significa «possidere et gaudere»⁹⁸, oppure ancora, con logica lapalissiana, che «illi qui tenent possessiones possident»⁹⁹. Solo quando il giudice, in modo più avvertito, "smonta" la domanda, chiedendo prima cosa voglia dire "tenere et possidere" e subito dopo ripetendo la domanda con il "quasi", alcuni testimoni si risolvono a fare pubblica dichiarazione di ignoranza, con il classico «nescit», «non so»¹⁰⁰.

Risultati meno deludenti si hanno quando le domande di approfondimento riguardano questioni più vicine all'esperienza concreta dei testimoni. Raramente si sbaglia sulla domanda che riguarda il possesso "pacifico" di un bene, che tutti riconducono banalmente al fatto che si riesce a tenerlo a lungo senza che qualcun altro te lo sottragga¹⁰¹, o su quelle – come l'espres-

⁹⁶ Causa 1421, T 6: «Interrogatus si est doctus sic dicere, respondit quod sic, Deus qui posuit linguam in ore».

⁹⁷ Causa 1319, T 6 p. 364. Un altro testimone della stessa causa (Causa 1319, T 3, p. 346): «Interrogatus quod est esse in pacifica possessione vel quasi, respondit illi qui sunt consueti tenere».

⁹⁸ Causa 1384, T 5, f. 10r.

⁹⁹ Causa 1384, T 7, f. 14v. Nella causa del 1384 T 6, Giacomino del Vernato, ignora completamente la domanda per concentrarsi sull'unico aspetto importante ai suoi occhi, e cioè che titolare di quel diritto è comunque il suo comune d'appartenenza: «Interrogatus si scit quid sit dicere quasi possidere aliquod ius, respondit quod non credit quod aliquis habeat ius nisi illi de Glaria et Vernato».

¹⁰⁰ Causa 1319, T 9, p. 378: «Interrogatus quid est esse et stare in possessione, respondit tenere et possidere. Interrogatus quid est tenere et possidere, respondit esse meus. Interrogatus quid est esse quasi in possessione, respondit quod nescit»; Causa 1319, T 2, p. 338: «Interrogatus quid est stare et esse in possessione, respondit tenere et possidere res, et dicit interrogatus quod nescit quid sit dicere quasi»; Causa 1319, T 1, p. 333: «Interrogatus quid est dicere quasi, respondit quod nescit»; Causa 1384, T 10, f. 23r: «Interrogatus si scit quid sit dicere quasi possidere aliquid ius, respondit quod nescit».

¹⁰¹ Causa 1319, T 1, p. 333: «Interrogatus quid est tenere pacifice et quiete, respondit tenere, possidere per X, XX, XL annos».

sione «per tantum tempus cuius memoria hominum in contrarium non existit» – che vanno a tutela del testimone e che, come avverte Pietro Bezeto, altro non significano se non che la memoria degli esseri umani è limitata e non abbraccia l'intero arco della loro esistenza: «homines non recordant toto tempore»¹⁰². Cos'è una riformagione, uno statuto o un banno, che tutti sentivano leggere pubblicamente nelle piazze o sperimentavano sulla propria pelle, lo si sa dire con una certa precisione¹⁰³, e anche in cosa consista la giurisdizione cittadina, soprattutto quando l'esercizio era, come nel caso di Vercelli su Mongrando, caratterizzato da una tale severità, che un testimone definisce la città «noster pater et noster dominus», prima di affermare che da circa sei mesi il comune di Mongrando, pur considerandosi ancora soggetto, non è più *obediens*, cioè ha smesso di assolvere agli obblighi fiscali, militari e giudiziari nei confronti della città¹⁰⁴.

Ci sono poi individui che, pur non avendo cultura giuridica, hanno però l'evidente consapevolezza che l'uso di una terminologia specialistica nasconde tranelli e insidie, e occorre andarci cauti. Giovanni Ricco di Borriana (1319) conferma d'aver visto numerose volte quelli di Mongrando pascolare nella Marzaglia e ammette pure l'ipotesi che vi abbiano fatto legna («dicit se vidisse pascare bestias hominum de Mongrando in dicta baracia et bene posset esse quod secaverunt et nemus inciderunt in dicta baracia»), ma ci tiene a precisare che non sa se ciò equivale a dire – secondo la for-

¹⁰² Causa 1319, T 1, p. 333: «Interrogatus quid est dicere in contrarium non existit, respondit quod est dicere quod homines non recordant toto tempore». Più che la semplice età anagrafica (che molti o non sanno indicare o lo fanno con una stima approssimata al decennio) è l'estensione dei ricordi («quanta est memoria ipsius testis») il dato che interessa di più, e lo scarto fra le due cifre si aggira solitamente intorno alla decina d'anni (vedi ad es. Causa 1219, T 9, pp. 75-76; Causa 1319, T 19, p. 445 «Interrogatus quod annorum est ipse testis, respondit quod est LXX annorum et bene est memoria LX annorum»).

¹⁰³ Causa 1384, T 5, f. 11r: «audivit legi quedam statuta dicte comunitatis continencie suprascripti capituli. Interrogatus quid est dicere reformacio et quid est statutum et quid est bannum, respondit quod est reformacio hoc quod reformat, et statutum quid ordinat, et bannum facere quid non debet». Causa 1490, T 17: «interrogatus quid appellat ipse testis palam et publice, respondit quod ea que dicuntur in platheis et viis».

¹⁰⁴ Causa 1319, T 16, p. 429: «dicit verum esse [quod locus Mongrandi est iurisdicionis civitatis Vercellarum et eidem subest] quia Vercellis est noster pater et noster dominus. Interrogatus si comune et homines Mongrandi a VI mensibus citra solverunt fodra et dacida et si obedierunt civitati Vercellarum respondit non a VI mensibus citra. Interrogatus quid ergo faciunt comune et homines Mongrandi civitati Vercellarum propter quod videantur subesse dicte civitati comunis Vercellarum seu esse iurisdicionis eiusdem, respondit ad presens nichil faciunt» (altri esempi analoghi, di volta in volta citanti l'esercito, il fodro, o la giustizia quale elemento che sostanzia la giurisdizione, in Causa 1319, T 3 p. 342, T 4 p. 348, T 9 p. 374, T 10 p. 385, T 13 p. 408, T 18 p. 439, T 19 p. 444, T 21 p. 451).

mula che gli è prospettata dal giudice quale logica conseguenza delle sue affermazioni – che gli uomini di Mongrando «tenuerunt et possiderunt continue, pacifice, quiete et scientibus predictis comunibus et hominibus Bugelle et Vernati pro sua dictam baraciam que appellatur Marcalia secundo in dicta Marcalia, pascendo et nemus incidendo et utendo et fruendo et alia faciendo»¹⁰⁵. Lo stesso testimone, a riprova di una sensibilità non comune, opera un'interessante distinzione nel momento in cui, alla domanda se nel suo paese è noto che il pascolo “appartiene” agli uomini di Mongrando, precisa che è solo noto che hanno un diritto su di esso («habent in dicta baracia ius»), anche se non saprebbe dire quale¹⁰⁶. Per quanto semplici e inesperti poi, tutti i testimoni sanno benissimo la differenza fra fare qualcosa e avere il diritto di farla: quando nella causa fra il comune di Pollone e la valle del Lys il giudice, dopo aver registrato le pratiche riferite dai testimoni, chiede loro quale diritto stiano dunque esercitando quelle persone, i testimoni si rifiutano regolarmente di avallare il passaggio, rifugiandosi regolarmente in un «non so»¹⁰⁷.

4.2. «Interrogatus ubi sunt fines»: la cultura dei confini e l'identità sovracomunitaria dei beni comuni

Le testimonianze più interessanti tuttavia sono quelle che non possono essere rubricate semplicemente nei termini di un'assenza di competenza, linguistica o concettuale, da parte dei testimoni, ma che rivelano, da parte di questi ultimi, il tentativo di opporre una concezione e una lettura dei problemi diversa e alternativa a quella della controparte. È il caso ad esempio dei passaggi testimoniali concernenti il tema dei confini, tanto quelli delle comunità quanto quelli delle aree dove si trovano pascoli e boschi: un tema sul quale la storiografia, proprio a partire dalle fonti giudiziarie, ha da qualche decennio aperto nuove prospettive¹⁰⁸.

¹⁰⁵ Causa 1319, T 4, p. 349.

¹⁰⁶ Causa 1319, T 4, p. 350: «Interrogatus si scit quod sit fama in dicto loco Boriane quod dicta baracia sive Marcalia est et pertinet predictis comunibus et hominibus Mongrandi, respondit quod bene scit quod habent in dicta baracia ius. Interrogatus si scit quale ius habeant predicti de Mongrando in dicta baracia, respondit non». La stessa distinzione opera T 7 in Causa 1421: agli andornesi riconosce il possesso del pascolo, ai mossesi solo il diritto di pascolarvi («possessio est illorum de Andurno et illi de Moxo habent ius pasculandi super ipsa alpe»).

¹⁰⁷ Vari esempi in Causa 1490, T 4, T 6, T 10: «Interrogatus quod et quale ius habent ipsi asserti de Valexia de quibus supra ibidem premissa faciendi, respondit se nescire tamen vidit ut predictum», T 16.

¹⁰⁸ PROVERO, *Le parole dei sudditi* cit., pp. 315-316.

Tutte le cause, come abbiamo visto, li danno per assodati, con le strategie difensive tutte costruite sull'idea che i confini siano evidenti e noti, e soprattutto – con un collegamento che vedremo non essere scontato – che tali confini delimitino non solo i territori delle comunità ma anche le pratiche d'uso relative a pascoli e a boschi.

La prima parte del teorema – ovvero l'idea che il territorio della comunità sia definito e delimitato, e che un individuo sappia perfettamente quando sta sconfinando nel territorio di un'altra comunità – è assolutamente condivisa anche dai testimoni. Ad esempio quando gli abitanti di Ponderano, avendo trovato una donna morta sulla strada della Marzaglia, cominciano a scavare una fossa sul lato della strada che dà verso Mongrando, provocano la reazione immediata dei mongrandesi, i quali «iverunt ad cridam», cioè denunciano pubblicamente lo sconfinamento, ingiungendo loro di non seppellire il corpo «super eorum terra», e alla fine li costringono a riunire in fretta e furia il consiglio comunale e a deliberare la sepoltura della poveretta in territorio neutro, ovvero nel bel mezzo della superficie stradale («in mediam viam Marcalie»)¹⁰⁹. Nella causa fra Biella e Tollegno la consapevolezza dell'esistenza dei confini e della loro esatta ubicazione è ancora più semplice, dato che è un elemento naturale, il rio Stono, citato da tutti i testimoni, a fare da confine fra le due comunità: qualche dubbio in più emerge nelle testimonianze quando si tratta di indicare le altre coerenze della zona contesa, ma spesso si tratta della difficoltà di indicarle in astratto per mancanza di riferimenti certi e di toponimi condivisi (giacché le montagne, com'è noto, non danno nome all'inutile¹¹⁰), mentre chiunque, come afferma un pastore, «si ibi esset bene sciret ostendere fines huius rei»¹¹¹. Pur confermando i confini, alcune testimonianze sembrano altrettanto preoccupate di affermare il fatto che la comunità di Biella ha la piena proprietà dei suoi pascoli e dei suoi boschi, che tiene «per francum alodium»: un'affermazione che – portando con sé l'ombra di altre e meno salde forme di

¹⁰⁹ Causa 1319, T 5, p. 356: «respondit quia non est magnum tempus silicet per annum vel circa quod predicti de Ponderano invenerunt unam mulierem mortuam super strata Marcalie et sic illi de Ponderano voluerunt sepelire corpus dicte mulieris ultra dictam viam in dicta baracia et tunc homines Mongrandi iverunt ad cridam et prohyberunt ne corpus dicte mulieris sepeliretur in dicta baracia dicentes quod nolebant quod sepellirent illud corpus super eorum terra et sic de consilio sapienciorum de Ponderano sepellierunt illud corpus dicte mulieris in mediam viam Marcalie, que via est inter baraciam Ponderani et Mongrandi».

¹¹⁰ Sulla toponomastica storica di ambito alpino vedi i diversi contributi in *I nomi delle montagne prima di cartografi e alpinisti*, a cura di R. FANTONI, R. CERRI, P. CARLESI, Varallo 2015, e in part., per l'espressione usata nel testo: A. BETEMPS, *I nomi dell'inutile*, pp. 79-83.

¹¹¹ Causa 1219, T 9, p. 76.

possesso esercitate dalla comunità sui propri beni comuni (ad es. quella «iure feudi», derivante dalle investiture vescovili richiamate sopra) – complica alquanto i principi di appartenenza territoriale così pervicacemente affermati nell'impostazione delle cause¹¹².

Nel 1421 molti testimoni affermano con sicurezza di sapere su quale territorio comunale sta l'alpe contesa e quali sono le sue coerenze, non foss'altro per averla lungamente praticata¹¹³, anche se quasi nessuno si spinge a confermare l'esistenza dei termini lapidei che, stando al primo capitolo della causa¹¹⁴, dovrebbero segnalare in modo inequivocabile i confini fra Mosso e Andorno: e notiamo che, come chiarisce la fortunata conservazione di una nota marginale, dichiarare di conoscere e d'aver visto i termini

¹¹² Vedi ad es. Causa 1219, T 21, p. 89: «non vidit aliquem qui diceret et qui dicere posset veritatem preter quam homines Bugelle quod aliquid haberet ad faciendum in predicto nemore et prato nisi homines Bugelle. Interrogatus qualiter scit, respondit quod bene scit quia vidit illos tenere et possidere ut supra per eorum francum alodium colligendo nemus et fenum pratorum sine alicuius contradicione et molestacione et illud domum ducendo, interrogatus qualiter scit quod per eorum francum alodium tenerent predicta, respondit quod audiebat dici quod eorum francum alodium erat». Sul tema della "proprietà collettiva", e sulle cautele a inquadrare tutto "nell'universo della appartenenza" vedi le illuminanti riflessioni di GROSSI, *La proprietà e le proprietà* cit., pp. 209-212.

¹¹³ Ai testimoni si chiede di dimostrare che conoscono *tutte* le coerenze del pascolo, non solo quelle oggetto di disputa, e la lunga frequentazione dell'area è una delle prove più citate: T 12 afferma che ci pascola fin da giovane: «Interrogatus quomodo scit [...], respondit quia infra dictas choerencias pasculatus fuit usque a iuventute sua»; T 14 di fronte alle insistenti domande sulle coerenze del pascolo afferma che sono quelle che ha detto e altre che non conosca non possono essercene, dato che frequenta quell'area da ottant'anni: «ipse pasculatus fuit et trescavit ab octuaginta annis citra super ipsa alpe unde non possent esse choerentie quas ipse non posset bene cognoscere».

¹¹⁴ Ad. es. Causa 1421, T 3: «Interrogatus de terminis lapideis designatis in ipso capitulo, respondit se nescire», così anche T 4, T 7 e molti altri. T 6 (*Iulius de Horomezano*) cade in contraddizione: dichiara prima d'aver visto i termini su indicazione del campario di Andorno («Interrogatus si vidit ibi sunt aliqui termini lapidei, respondit quod sic quia dictus Manlia ipsos sibi monstravit tangendo unam lapidem cum uno baculo»), poi risponde negativamente alla stessa domanda, e sul margine della pagina qualcuno annota che poco prima «dixit contrarium».

¹¹⁵ Lo si vede dall'interrogatorio di T 5 (Giacomino di Mosso): interrogato se l'alpe contesa si trova «super territorio Moxi an Andurni», il testimone afferma che si trova «super territorio Moxi», ma poi non riesce a rispondere alle ulteriori domande tese a verificare la solidità delle sue conoscenze, ovvero se "tutto" il pascolo appartiene al territorio di Mosso, e se ha visto i cippi che fanno da confine fra i due territori comunali («Interrogatus si dictus mons est totus hominum Moxi vel in parte, respondit quod nescit», «Interrogatus si vidit aliquos terminos lapideos descriptos in ipso capitulo respondit quod non»). Una nota a margine segnala questa incongruenza, destituendo automaticamente di ogni valore la risposta principale sull'appartenenza del pascolo al territorio di Mosso: «Isti responsioni non creditur quia in interrogacione proxime precedenti respondit se nescire et infra dixit se non vidisse terminos».

è premessa necessaria perché anche le altre affermazioni sui confini – ivi compresa quella che attribuisce l'appartenenza del pascolo ad un determinato territorio comunale – siano credute¹¹⁵. Viceversa quasi tutti i testimoni sono concordi nel confermare per conoscenza diretta quella parte di confine fra le due comunità che coincide con il principale sentiero o tracciolino (*tracheira, trachieria, trachicia*) che attraversa l'alpe, essendo la via di comunicazione, com'è ovvio, molto più presente nell'esperienza delle persone di un qualunque altro elemento del paesaggio assunto come confine¹¹⁶.

A proposito della precisione delle indicazioni confinarie richieste ai testimoni, non si può non citare la causa del 1490 fra Pollone e la valle del Lys, che ha per oggetto pascoli posti a oltre 1700 metri d'altezza, dove a volte non si può passare «propter multitudinem nivium»¹¹⁷. Ebbene anche in quel caso ci si attende che i testimoni sappiano dire dove passa il confine fra Pollone e la valle del Lys e dove sono posizionati i termini fra i due territori¹¹⁸, quali sono i confini del *mons Columberius* (il luogo conteso)¹¹⁹, e più in generale i confini nei quali è attestata la presenza di pastori provenienti da una determinata zona. Nessuno dei testimoni mostra stupore o riluttanza a queste richieste, ma la loro difficoltà è evidente. Tutti per una ragione o per l'altra sono assai pratici di quelle zone, ma la loro competenza è circoscritta alle necessità di chi le attraversa, non di chi le possiede, per cui sanno riconoscere con un'occhiata se hanno davanti dei valdostani o dei *lumbardos* (come vengono definiti gli *homines* che stanno nelle vallate biellesi)¹²⁰; hanno ben chiara la rete di sentieri che mettono in relazione i due versanti, e sanno di-

¹¹⁶ Ad es. Causa 1421, T 11: «Interrogatus quomodo et qualiter scit quod ibi sunt termini lapidei, respondit quod nullos vidit nisi trachieriam».

¹¹⁷ T 9 racconta che gli abitanti dei cantoni della valle del Lys, tagliata l'erba con le falci («cum masoyris seu fanziglis»), e raccoltala in covoni («ipsa herba rastellata et accumulata»), la tenevano al riparo estate e inverno sulle pendici della colma del Carisey («ubi reponebant tempore estivo et tempore hyemali»). Solo quando c'era la neve la trasportavano sino alle loro case, ognuno al proprio cantone: «quando erant nives ipsum fenum adducebant de ipsa culma versus Valexiam [...] et hoc faciebant et portabant ut supra quia non erant ausi ipsum fenum ibidem dimittere propter multitudinem nivium».

¹¹⁸ Ad es. T 4: «Interrogatus si ipse testis sciat terminos finium locorum Valexie et Poloni»; T 8: «Interrogatus an in summitate seu culma crucis de qua predixit sunt aliqui termini que habent dividere fines dictorum locorum Polloni et Vallexie».

¹¹⁹ Ad. es. T 10: «Interrogatus que sunt choerencie dicti montis Columberii et super quo monte et iurisdictione ac finibus est situatus dictus mons Columberius».

¹²⁰ Sono gli stessi giudici a chiedere ai testimoni di specificare l'ambito d'uso del termine «lumbardos». T 12 afferma d'aver visto «inter dictum montem Columberium et montem Muzoni» pascolare delle bestie ovine «per quosdam lumbardos, appellans ipse testis omnes homines lumbardos esse preteritis nominibus existentes inter Valexiam et Bugellam»; secondo T 13 i «lombardi» sono precisamente gli uomini del versante biellese: «ipse testis vidit certas bestias non-

stinguere i sentieri principali (quelli che l'uso continuativo, e forse anche le pratiche collettive del pellegrinaggio oropense, portano a definire, ricalcando le gerarchie viarie di pianura, "pubblici")¹²¹, da quelli minori, utili per evitare la nebbia o gli aggressivi cani dei pastori biellesi¹²². Ma nessuno di loro sa indicare i confini delle varie entità montane – si tratti di pascoli o di monti – se non nei termini, troppo imprecisi per gli standard processuali, di relazione (sotto, sopra, vicino) o di distanza (in *milia*, trabucchi o in unità di misura più grossolane, tipicamente il tiro di balestra o il lancio di pietra a mano) con altri pascoli e altri monti¹²³. Tanto meno i testimoni riescono a indicare se il territorio di Pollone confina – «coheret» – con il *mons Colomberius* o se quest'ultimo è più vicino all'una o all'altra delle comunità che lo contendono¹²⁴, e neppure ad indicare con la precisione che è loro richie-

nullorum lombardorum, videlicet omnes appellando lombardos omnes illos qui sunt a parte de-versus Bugellam»; secondo T 14 lombardi sono tutti quelli del mandamento di Biella: «vidit certas bestias quas custodiebant certi lombardi quos nominare nesciret, intelligendo lombardos homines Bugellenses et mandamento eiusdem» (vedi anche T 15, T 16).

¹²¹ T 12 si reca «ad nostram dominam de Lorepa» da un cantone della valle del Lys «transeundo per quoddam senterium publicum per quod itur de dicto cantono ad dictam nostram dominam».

¹²² T 4 descrive il sentiero abituale per andare a Oropa, ma precisa che a volte «propter nebulas» prendeva quello che passava più in alto, sulle pendici del *Columberius*. T 12 racconta della brutta avventura vissuta insieme ad un'altra ventina di individui durante la processione agostana ad Oropa, quando il gruppo, già «in finibus Bugelle [...] ultra dictum montem Muzoni», si ferma per una sosta ed è prima aggredito dai cani di alcuni pastori biellesi e poi, avendo colpito con una sassata uno dei cani, dai pastori stessi, che li prendono di mira con le fionde («in quo iacio erant certi pastores de mandamento Bugelle habentes certos canes ibidem, qui canes eundem testem et alios predictos volebant ut dicit mordere eos agrediendo, hec videntes unus predictorum qui ut prefertur eundem testem asociabant percussit unum ex dictis canibus cum uno lapide, et ipse testis ac alii etiam versus dictos canes alios lapides proyecerunt; et dicti custodes visis premissis contra eundem testem et alios et versus personas ipsorum cum quibusdam fiandiis factis de canepa proyecerunt certos lapides tamen quod sciat ipse testis nullus ibidem fuit percussus nisi dictus canis»).

¹²³ Per le distanze tra monti o tra pascoli si citano usualmente le miglia, e qualche volta un multiplo del lancio di balestra («tractus unius baliste»). Per le distanze fra individui si usano multipli di misure più piccole come il lancio di pietra effettuato a mano («tractus unius lapidis a manu») o con attrezzi («per spacium unius tracti paleti a manu hominis» T 17; T 20) che forse rimandano a qualche gioco tradizionale valdostano (*fiolet*, *rebatta*?). Molti testimoni si preoccupano di specificare che stanno fornendo una stima e non una misura («ad iudicium ipsius testis», «ut credit, licet non mensuravit») il che la dice lunga sul livello di precisione che è loro richiesto.

¹²⁴ Ad es. T 8: «Interrogatus an locus de quo supra deposuit sit magis vicinus et magis prope finibus Polloni quam Valexie, respondit se nichil aliud scire preter quae supra deposuit. Interrogatus an ipsi de Pollono sunt coherentes loco ubi dixit vidisse fieri ea que supra deposuit, respondit se nescire nisi ut supra. Interrogatus cuius sint fines que choerent circumcircha dictum locum ubi dicit premissa fieri, respondit se nescire nisi ut superius deposuit».

sta i confini fra Pollone e i cantoni valdostani¹²⁵ (fermo restando che l'indicazione di un elemento geografico, ad esempio un monte o un pascolo, cui spesso ricorrono gli individui per indicare ciò che «dividit fines Vallexie a finibus Polloni», è giudicata troppo vaga).

La complessità giurisdizionale e insediativa della valle del Lys, articolata in una miriade di cantoni la cui natura e relazione reciproca non è ben chiara agli stessi abitanti, certo non agevola la consapevolezza degli individui, tanto che la loro difficoltà non accenna a diminuire neanche quando i confini di cui si parla sono quelli della propria comunità¹²⁶, o quelli dei pascoli comuni di cui si servono i loro compaesani (sempre che la comunità ne sia provvista, perché in certi casi pare che i pastori pascolino esclusivamente “super suo”, cioè su terreno di proprietà)¹²⁷. Le domande dei giudici fanno tuttavia emergere un altro genere di confine che, se è ugualmente in-

¹²⁵ C'è anche chi spinge i confini dei cantoni della valle del Lys ben oltre lo spartiacque, sino al lago della Vecchia: «dici audivit quod fines dictorum cantonorum descendebant usque ad dictum montem Muzoni et ad quemdam iacium qui est subtus deversus Bugellam, iacium de la Vegia» (T 15).

¹²⁶ Alla domanda se i cantoni della valle «sunt sub una et eadem iurisdictione et uno officiaro», e se tutti gli abitanti sono «omnes homines dominorum Vallexie» i testimoni rispondono generalmente in modo affermativo (T 9; T 18: «Interrogatus si omnes cantoni vallis Vallexie sunt sub una et eadem iurisdictione uno dominio et uno officiaro, respondit quod sic»). Ma se sul punto della giurisdizione l'opinione è pressoché unanime così non è per l'autonomia dei singoli cantoni, che secondo alcuni neanche dispongono di confini e territori propri: «Interrogatus per commissarium si dicti cantoni de Colionz, de Latea, et de Lacosa haberent fines simul cum cantono de Fussey et aliis cantonis, respondit quod fines cantoni de Fussey unde est ipse testis a cantonis de Colionz, de Latea et de la Cosa sunt separata, et credit etiam quod alii cantoni vallis Vallexie sint separata etiam a dictis tribus cantonis tamen veraciter dicere nesciret» (T 12). Diversi individui riferiscono che, quando i signori di Vallesa imponevano una taglia, la valle veniva divisa in cinque distretti ognuno dei quali raggruppava un certo numero di cantoni che versavano in solido, e che si sentivano perciò ben distinti da quelli che non contribuivano con loro: «quando domini Vallexie faciunt unam taleam faciunt omnibus hominibus ipsorum dicte vallis de qua quidem valle fiunt quinque partes seu quinque quinquarii, et quilibet quinquarius habet cantonos qui insimul solvunt, dictusque cantonus de Perlo unde est ipse testis et alii cantoni qui contribuunt cum eodem cantono de Perlo non contribuunt cum cantonis de Colionz, de Larea, et de Cosa» (T 15).

¹²⁷ Per lo più si sa indicare solo il nome della zona del pascolo comune, mentre i “confini”, com'è inevitabile, sono indicati in termini di relazione con monti e pascoli di altre comunità: «Interrogatus per adiunctum ubi sunt fines seu pascharegia cantoni ipsius testis et que sunt choerencie ipsorum finium, respondit quod sunt in et super quodam monte vocato la Sciapiana vulgariter loquendo, choerent [...] montes seu alpes Careme» (T 12). Diversi testimoni osservano che il pascolo avviene anche su terreni di proprietà, oltre che sui terreni comuni della comunità: così T 21, richiesto di dire se il suo cantone ha pascoli comuni («habeant homines cantoni de Perlo unde dixit se esse aliquos fines comunes»), risponde affermativamente, ma precisa che «tamen non depascit eius bestias ibidem nisi certis temporibus et aliis temporibus depascit eas super suo». T 16 sostiene addirittura che la sua comunità non ha *fines comunes*, e ognuno deve pascolare sui propri terreni, se li ha, come fa suo padre: «non habent fines in comuni sed quilibet ipsorum habet pascere super eorum et cuiuslibet ipsorum particularibus possessionibus si habent prout pater ipsius testis facit».

soddisfacente sotto il profilo della precisione, è però assai vivo e presente nella consapevolezza dei testimoni, ovvero quello indotto dalla lingua. Non solo sul versante biellese si parla in modo diverso rispetto al versante valdostano – dove in alcuni cantoni si parla “teotonice”¹²⁸ – per cui la lingua viene utilizzata come indizio inequivocabile della provenienza dell’individuo¹²⁹: in una causa sui beni comuni il confine linguistico può anche acquisire un notevole peso probatorio nel momento in cui, ad esempio, l’una e l’altra popolazione utilizzano una parola diversa per indicare la stessa cosa, come accade nella causa del 1490 con la coppia di termini *mons - deyro*¹³⁰, usati rispettivamente in Val d’Aosta e nel Biellese per indicare l’alpeggio (ma l’attenzione verso le parole utilizzate per definire l’area contesa, come spia dell’appartenenza giurisdizionale di quest’ultima, è presente anche in altre cause, e poggia sul principio che chi dà il nome a qualcosa, con ogni probabilità è anche quello che la possiede¹³¹).

¹²⁸ T 20, richiesto di dire se la sua comunità ha pascoli comuni («habeat aliquos fines alpes et pasqueragia comune»), ne fornisce il nome in tedesco, perché così - precisa - parlano quelli del cantone di Issime: «loquendo teotonice prout faciunt illi de cantono Ysime».

¹²⁹ Vedi sopra, nota 75.

¹³⁰ La domanda su come il testimone ha sentito definire la zona contesa ricorre molto di frequente, dato che dalla risposta si può arguire quale delle due popolazioni la frequenta abitualmente. Spesso al testimone viene già proposta l’alternativa fra due termini che indicano l’alpeggio, ovvero “monte” (*mons*) e “deiro” (scritto di volta in volta *deyrium*, *dayerium*, *deherium*, *daerium*): «Interrogatus si dictus assertus mons Columberii de quo supra deposuit nominetur dayerium Columberii vel mons Columberius dumtaxat» (T 11). T 15 delinea gli ambiti d’uso dei due termini: i valdostani, o meglio quelli della valle del Lys, usano “monte”, invece i Biellesi usano “deiro”: «respondit quod homines Valexie ipsum appellant montem Columbarium, Bugellenses vero seu mandamenti eiusdem ipsum appellant dayerium Columberii ut ita dicere audivit et appellare»; T 17: «respondit quod homines Valexie appellant dictum montem montem Columbarii, homines vero parte Bugelle appellant tam de ipso monte quam aliis montibus dayerium»; T 18: «et dici audivit quod dictus mons Columberius appellatur per Bugellenses seu mandamentum eiusdem dayerium»; T 22: «ipsum appellant montem Columbarium Valexienses, et illi a parte deversus Bugellam appellant dayr de Columber»; T 20 aggiunge che i due termini sono assolutamente equivalenti: «illi de Valexia ipsum appellant, ac etiam omnes alios montes, montes, alii vero a parte Bugelle ipsum, ac etiam alios montes, dayerios. Interrogatus quem differentiam facit inter montem et dayerium respondit quod nullam sciret facere differentiam quod non sit unum et idem». Per quanto riguarda il termine “mons”, occorre precisare che nella fonte è utilizzato sia nel senso di “alpeggio” (spesso in associazione con “alpe”: «in ipso monte seu alpe»), sia per indicare – insieme ad altri termini più specifici quali *summitas*, o *cacumen* – la montagna vera e propria (il che a volte provoca qualche ambiguità quando i due sensi coesistono nella stessa frase: ad esempio “su quale monte si trova il detto alpeggio” diventa “super quo monte est dictus assertus mons”).

¹³¹ Nella causa del 1384 si chiede ai testimoni chi è che chiama le *sortes* oggetto di lite “*sortes de Glarea et Vernato*”, e da dove proviene l’individuo in questione (meglio, ovviamente, se vive in una comunità diversa da Vernato) perché il fatto stesso che i territori siano indicati in questo modo è indizio della loro appartenenza al territorio del comune di Ghiara e Vernato.

Un altro aspetto, finora toccato solo tangenzialmente dal nostro percorso, sembra compromettere la capacità dei testimoni di interagire in modo soddisfacente (dal punto di vista dell'efficacia processuale) con le domande che vogliono ricondurre l'appartenenza dei beni comuni ai territori comunali attraverso nozioni di tipo confinario. Aree come la Marzaglia, i pascoli e i boschi del rio Stono, le baragge sotto la Burcina, l'alpe Montuccia o il *mons Columberius*, hanno una identità e confini propri che prescindono dall'identità e dai confini delle comunità che vi si affacciano¹³². Lo Stono è sì, come dicono molti testimoni, il confine fra le comunità di Biella e Tollegno, ma al contempo è anche l'elemento che si colloca al centro di un'area di boschi e pascoli più ampia (le terre «de quibus agitur» non sono che una minima parte del totale). Alla sua funzione di “estremo” va dunque aggiunta una funzione connotante come elemento che sta al cuore di un'area: si parla dei boschi “dello” Stono («boscas de Staono»), boschi e pascoli si trovano “presso”, o “sullo”, o “nello” Stono («iacent iuxta Staonum», «iacet...super Staonum», «in boscis Staoni», «in Staono»)¹³³, e stando alle espressioni correntemente adottate dalla nostra fonte sulla zona convergono (“coherent”) non i *fines*, i territori, delle comunità adiacenti, ma gli uomini che ne fanno parte: *illi de Bugella, illi de Tolenio, illi de Andurno, illi de Polono* (e pare anche «illi de Mealiano»)¹³⁴.

La causa del 1421 mira a dimostrare che l'alpe Montuccia è sul territorio di Mosso, ma questo modo di impostare la questione costringe i testi-

¹³² In merito a questa forte identità delle aree comuni è interessante osservare (a livello di semplice suggestione, dato il contesto molto diverso), le immagini che nei manoscritti contenenti le opere dei gramatici romani corredano i passi sui *compascua* (qualche esempio sulle *Controversiae agrorum* di Frontino, da cui è preso il passo in esergo, e su Iginio Gromatico in G. CHOUQUER, *Forêts et pâturages publics donnés et assignés aux collectivités coloniales: le régime juridique des silvae et pascua coloniae*: reperibile al sito www.formesdufoncier.org). L'area del pascolo comune si staglia, isolata, ai margini o al centro dell'immagine, affiancata o contornata dall'area che rappresenta l'insieme delle proprietà private: queste ultime sono rappresentate da moduli regolari e ripetitivi (quadrati, rettangoli), mentre l'area comune, anche quando stilizzata, ha contorni marcatamente irregolari, quasi a voler comunicare il fatto che è intrinsecamente irriducibile in “parti”, e dunque non “privatizzabile”. Qualche spunto sul tema anche in G.P. BOGNETTI, *Studi sulle origini del comune rurale*, Milano 1978 (*Le terre comunali. Dalle origini al Medioevo*, in part. p. 12, *Comunaglie e “territorium loci”*, in part. p. 104).

¹³³ Causa 1219, T 4 p. 70: «et iacent predicta nemora et prata iuxta Staonum», T 10 p. 77 «ubi iacet hoc unde agitur, respondit in Staono», T 11 p. 78, T 13 p. 79, T 14 p. 80, T 28 p. 98, T 50 p. 123.

¹³⁴ Causa 1219, T 10 p. 77, T 11 p. 78, T 13 p. 79, T 14 p. 80, T 21 p. 90, T 27 p. 98, T 28 p. 98 (per Miagliano, quasi mai citata come coerenza, ma semplicemente quale località da cui provengono gli uomini oggetto di pignoramento da parte dei biellesi: T 16 p. 81, T 21 p. 89; T 43 e T 44 pp. 118-119: qui come coerenza).

moni a precisare continuamente di quale Montuccia si sta parlando, se di quella che dà verso il Sessera, o di quella che dà verso Andorno, essendo che la Montuccia di per sé prescinde da una specifica appartenenza comunitaria. Stando alle *intentiones* della causa del 1319 la Marzaglia è il nome della baraggia di Mongrando, ma a leggere le testimonianze il territorio che porta questo nome va ben oltre la porzione oggetto della causa: le Marzaglie sono tante quante le comunità che vi si affacciano. Uno dei testimoni del 1319, richiesto di confermare che il comune di Mongrando ha la proprietà della Marzaglia, risponde correttamente “non tutta”, perché esiste anche una Marzaglia di Ponderano, così come una Marzaglia che ricade «in curia Borriane», e altre ancora “in curiis” di Netro, di Camburzano, di Occhieppo inferiore¹³⁵.

Il caso della Marzaglia è ancor più significativo perché, in teoria, quest’area è stata oggetto di confinamento con tanto di posa di termini. Una delle testimonianze più vivaci della causa è quella di Giovanni Ricco di Borriana, il quale racconta di aver assistito, una ventina scarsa di anni addietro, alla posa dei termini da parte dei *determinatores* incaricati di definire nella Marzaglia i confini fra Ponderano, Mongrando e Borriana. Senonché uno dei mongrandesi, con la scusa di rendere il termine più visibile, l’aveva posizionato su un dosso lì vicino, sconfinando nel territorio di Borriana e suscitando le ire del testimone: ne nacque una disputa, al termine della quale Giovanni si recò “animosse” sul luogo del misfatto, “aranchavit” il termine in questione, e disse a chi l’aveva piantato di metterlo ovunque volesse ma dalla parte sua e di quelli di Ponderano¹³⁶. La testimonianza

¹³⁵ Causa 1319, T 1 p. 331: «Interrogatus si vidit ipse testis tenere pro sua proprietate dictos de Mongrando dictam baraciam totam que appellatur Marcalia. Respondit non totam quia illi de Ponderano habent baraciam que appellatur Marcalia quam tenent illi de Ponderano et que baracia illorum de Ponderano coheret baracie de qua est questio inter partes predictas»; Causa 1319, T 4, p. 349 «illi de Boriana bene pignoraverunt illos de Mongrando quando ibant super curiam Boriane ultra fossatum Marcarie»; Causa 1319, T 5, p. 353: «vidit vicinos Netri et Cambrucani et Oclepi inferioris cum eorum bestiis pascare in eorum curiis et territorio usque ad fines territorii Mongrandi».

¹³⁶ Causa 1319, T 4 p. 347: «vidit diffinire et determinare dictam baraciam affinibus illorum de Ponderano et de Boriana et ab faciendos dictos fines interfuerunt bene XX homines vel plures et antequam ipsi de Boriana venissent ad dictos fines Iohannes de Cumis de Mongrando posuerat unum terminum lapideum super unum dossum ultra fossatum Marcalie versus Borianam, sic ipse testis cum arivasset ad dictos fines animosse ivit ad dictum terminum, aranchavit et tunc dictus Iohannes: “quare quare aranchavisti tu terminum”, et tunc respondit ipse testis: “quia est super territorium Boriane, ponatis dictum terminum inter vos et illos de Ponderano” et tunc dicit ipse Iohannes: “ego possui dictum terminum super dicto dosso ut melius videretur”, et tunc ipsi homines de Mongrando et de Ponderano iverunt insuper ipsam baracia verssus pratum d. episcopi, nescit quid fecerint nec quid diffiniverint».

non permette di capire se l'operazione fu poi effettivamente portata a termine, e le altre non consentono di sciogliere il dubbio: per alcuni il tentativo di confinamento ci fu, ma finì in un nulla di fatto perché non ci si mise d'accordo¹³⁷; altri ancora – tutti di Mongrando – parlano di un confinamento parziale («sic in tali parte et in tali parte non»)¹³⁸, con la posa di un numero irrisorio di termini (dell'ordine di due/tre), su una parte dei confini verso Zubiena, e verso Ponderano e Occhieppo¹³⁹; per altri ancora l'opera di confinamento consistette in una riunione di rappresentanti di tre comuni (Ponderano, Borriana e Mongrando), i quali camminando per la baraggia si indicarono a vista dove passavano i rispettivi confini: «usque hinc sunt fines Ponderani et Mongrandi»¹⁴⁰.

A prescindere da come andò effettivamente, la vicenda è molto interes-

¹³⁷ Causa 1319, T 32 p. 490: «respondit quia ipse testis cum hominibus Mongrandi, Ponderani et Burriane fuit ad diffiniendum dictam baraziam quam trasaverunt et pasculaverunt homines Mongrandi et Vernati et qui homines duxerunt quamplures terminos lapideos super carris causa diffiniendi et non potuerunt se concordare faciendo dictas fines».

¹³⁸ Causa 1319, T 13 p. 406: «Interrogatus si vidit determinari territorium loci Mongrandi a territoriis locorum predictorum, respondit sic in tali parte et in tali parte non. Interrogatus in qua parte vidit terminari, respondit inter confines Gralie et Mongrandi et in confinibus Borriane».

¹³⁹ T 10 parla di termini fra Zubiena e Mongrando che gli sono stati mostrati dagli anziani del luogo (Causa 1319, p. 385): «Interrogatus si ipse testis fuit umquam ad determinandum fines Blatini et Cubiane a finibus Mongrandi, respondit non, set ostenssi fuerunt dicti fines ipsi testi per veteres homines de Mongrando». T 12 parla di cinque termini (Causa 1319, p. 397): «Interrogatus qui fines est inter Blatinum et Mongrandum, respondit quod sunt pulcri termini. Interrogatus quot termini sunt inter dictos fines Blatini, respondit quod possunt esse V»; T 18 (Causa 1319, p. 438) di due: «Interrogatus si dicta barazia est determinata per terminos lapideos seu coherenciata, respondit quod nescit nisi deversus Ponderanum et Oclepum, ibi sunt termini. Interrogatus quomodo scit quod dicta barazia sit terminata per terminos lapideos et coherenciata versus dictas duas partes, respondit quia fuit ubi fuerunt positi termini in presencia hominum Mongrandi et Ponderani. Interrogatus per quod terminos fuit terminata et posita fuerunt inter dictos duos fines, respondit quod non vidit ponere nisi duos»; e così anche T 29 (Causa 1319, p. 482): «Interrogatus quomodo et qualiter scit quod hoc scit verum respondit quia vidit fines. Interrogatus cuiusmodi fines sunt illi, respondit quod vidit terminos lapideos sibi ostenssos et audivit dici quod ibi sunt fines. Interrogatus quod termini sunt illi quos vidit, respondit quod nescit, set sunt forte duo vel tres. Interrogatus si fuit presens quando dicti termini fuerunt possiti, respondit non, nec scit quis eos possuerit. Interrogatus a qua parte dicte barazie vidit ipsos terminos, respondit de versus Ponderanum»; Pietro Cordola, che è stato campario, risulta il più informato e convinto circa l'esistenza dei termini (Causa 1319, T 21 pp. 450-51): «Interrogatus cuiusmodi termini sunt inter dictos confines, respondit quod inter nos et Borrianam sunt termini lapidei, inter nos et Oclepum sunt similiter termini lapidei et inter nos et Ponderanum est fossatum et quedam barazia de Peverollo et nescit alios terminos. Interrogatus si vidit ponere dictos terminos, respondit non, quia sunt veteri, nec scit quis determinavit».

¹⁴⁰ Causa 1319, T 10, p. 382: «respondit quod ibant hostandendo usque hinc sunt fines Ponderani et Mongrandi, et non vidit ibi ponere per dictos terminatores aliquos terminos lapideos».

sante per due ragioni. Innanzitutto perché viene datata, come altre vicende che segnano un inasprimento dei rapporti fra le comunità che affacciano sulla Marzaglia, intorno all'anno 1300, ovvero, secondo le parole usate da un altro testimone, al tempo della prima signoria dei Visconti sulla città di Vercelli, lasciando intendere un immediato effetto di questa novità istituzionale sui rapporti fra le comunità del contado¹⁴¹. La seconda ragione è che questa dispendiosa opera di confinamento della Marzaglia (furono impegnati a quanto pare ben venti misuratori) pare non aver avuto grande impatto sulla consapevolezza degli abitanti, e se per alcuni «totus populus Mongrandi hoc dicit»¹⁴², e chi vi ha assistito ne parla come di un evento significativo per le comunità coinvolte, la maggioranza dei testimoni, quando sono interrogati su questo aspetto, dichiarano tranquillamente di esserne all'oscuro e di non sapere dell'esistenza di termini nella Marzaglia, segno che l'esistenza dei confini incideva poco o nulla sulla percezione che del territorio aveva chi lo frequentava¹⁴³.

L'unico modo efficace che le nostre cause rivelano per delimitare un bene comune e associarlo stabilmente alla comunità è, paradossalmente, quello di renderlo almeno in parte un po' meno comune, cioè concederne delle parti a privati sotto forma di *sortes*. L'esistenza nella zona del pascolo o del bosco di terreni che, pur rimanendo comunitari e facendo dunque corpo con il resto dell'area, rimandano a un nome e un cognome, e quindi a una precisa appartenenza comunitaria, rafforza e rende molto più evidente il legame con il resto del territorio comunale: è quello che suggeriscono in particolare le cause del 1384 e del 1421, laddove le *sortes* sembrano fun-

¹⁴¹ Causa 1319, T 4, p. 348: «Interrogatus quot anni sunt quod vidit predictos homines de Mongrando et de Ponderano ad dictos fines faciendos, respondit quod bene sunt XVIII anni vel circa». In precedenza un altro testimone (Causa 1319, T 3, p. 341) aveva parlato del 1300, l'anno del giubileo nonché quello in cui Matteo Visconti era divenuto signore di Vercelli, come dell'inizio di una fase di particolare tensione indotta dall'azione in loco di ufficiali del comune di Vercelli: «respondit quod vidit custodes comunis Vercellarum ire res (sic) contra bannum verssus Bugellam qui custodes non audebant ire a rugia dicti prati domini episcopi superius [...]. Interrogatus quo anno, mensse et die vidit prima vice hoc respondit: anno quo d. Matheus Vicecomes erat dominus Vercellarum et tempore indulgencie Rome, et de mensse et die non recordatur. Interrogatus quot anni sunt quod d. Matheus erat tunc dominus Vercellarum, respondit quod bene possunt esse XVIII anni ad festum Natalis Domini proxime venturi et totidem anni quod dicta indulgencia fuit».

¹⁴² Causa 1319, T 16, p. 429.

¹⁴³ Esempi in Causa 1319, pp. 327, 328, 336, 341, 352, 359, 369, 374, 393, 405, 414, 422, 448 («Interrogatus si dicta barazia est determinata per terminos lapideos, respondit quod non vidit nunquam terminos»), 471.

zionare nell'area del bene comune come "emergenze" cui ancorare con una certa sicurezza gli estremi del territorio comunale¹⁴⁴.

4.3. «*Alpegantes in bel concordio*»: l'esercizio comunitario delle pratiche pascolive

Nella documentazione medievale sulle valli trentine è facile incontrare, accanto alle classiche liti sui pascoli – dalle quali emerge regolarmente che "prima" delle medesime gli *homines* delle due comunità ne usufruivano «in bel concordio» –, accordi che sanciscono quale atto risolutivo una gestione comune e condivisa dell'area contesa: i comuni si accordano affinché il pascolo sia tenuto «comuniter», tanto sotto il profilo dello sfruttamento quanto sotto quello della regolamentazione («in gazando et degazando, segando, alpegando, pignorando, in omnibus et per omnia faciendo pro comuni») ¹⁴⁵. Nell'area biellese – se si esclude il caso completamente diverso di Biella e Vernato, dove l'associazione dei due comuni nello sfruttamento dei pascoli non è una soluzione ai loro conflitti, ma una mossa rivolta all'esterno, verso le altre comunità, e prelude significativamente all'accorpamento istituzionale del secondo nel primo ¹⁴⁶ – questo doppio binario non è mai attestato. E tuttavia l'esigenza di una gestione comunitaria delle aree a pascolo e a bosco, anche se mai ufficializzata, è un dato strutturale e di cui si trova regolarmente traccia nelle pieghe di ogni causa.

A quanto risulta dalle testimonianze di parte tollegnese della causa del 1219, l'uso dei pascoli e dei boschi dello Stono era stato gestito per lungo tempo in armonia («in pace et quiete»), ed è solo a partire dal vescovato di Alberto (1185-1205), forse per effetto della vendita di parte del pascolo

¹⁴⁴ Nella causa del 1421 questi lotti (*sortes sive possessiones*) - ritualmente assegnati ogni anno dal comune a singoli membri della comunità - si trovano proprio a ridosso del confine fra le due comunità di Mosso e Andorno, e vengono usati per circoscrivere e definire confini e appartenenza dell'alpe Montuccia (T 12: «Interrogatus cuius sint sortes sive possessiones que choerent ipsi alpi, respondit quod sunt hominum Andurni, que dantur per commune Andurni et distribuntur secundum consuetudines, omni anno datur una sors ipsarum uni persone et alio anno altere»; T 14: «Interrogatus pro quibus possessionibus coherent illi de Andurno dicti alpi Monticie, respondit pro sortibus comunis Andurni, que omni anno dant ad breves inter ipsos homines Andurni et super territorio Andurni»; vedi anche T6; T 10, T 13, T 16).

¹⁴⁵ Esempi e citazioni sono tratti dai documenti editi in *Le più antiche carte delle pievi di Bono e di Condino nel Trentino*, in «Archivio storico italiano», 1891, doc. 6 (a. 1200), p. 50 sgg., e doc. 9 (1232) a p. 58.

¹⁴⁶ Vedi sopra n. 61.

operata dal suo predecessore¹⁴⁷, che il comune di Biella comincia a rivendicare il monopolio dei diritti su quest'area¹⁴⁸. Nonostante questo cambio di politica la frequentazione promiscua dell'area, e non solo da parte dei tollegnesi ma anche di altre comunità vicine, era continuata in modo massiccio, anche se i testimoni interrogati sulla natura di questo uso comunitario del pascolo sentono di dover precisare che si tratta di una prassi indotta dai rapporti d'affari o d'amicizia fra singoli individui («ibi pascare et boscare... amore et gratia»): non dunque per effetto di un accordo ufficiale fra le due comunità¹⁴⁹. La presenza di tollegnesi nell'area è di fatto ammessa

¹⁴⁷ Vi sono ripetuti cenni, nella causa, a una vendita effettuata al tempo dell'immediato successore di Ugucione, il vescovo Guala (1170-82), che avrebbe ceduto una parte delle terre, ora contese, al capitolo vercellese di S. Eusebio, mettendo fine all'uso condiviso del pascolo: «ipse met testis cum vicinis suis et comunitate ville Tolegni boscauit pascavit et fenavit in terris de quibus agitur cum hominibus Bugelle in pace et quiete tempore episcopi Ugucionis, et tempore episcopi Guale donec ipse episcopus Guala vendidit capitulo S. Eusebii, et tempore episcopi Guale postquam vendidit illi de Bugella ceperunt homines Tollegni pignorare» (Causa 1219, p. 124, teste Giovanni de Struta). Il capitolo di S. Eusebio torna nella testimonianza di Raniero de Poma (Causa 1219, p. 92), questa volta nel ruolo di pacificatore: per intercessione del capitolo, che evidentemente riteneva d'aver avuto una responsabilità nell'inizio dei dissidi, i biellesi avrebbero concesso temporaneamente una parte dei pascoli ai tollegnesi, per poi cambiare idea e negargliela: «interrogatus quos vidit ibi pascare et boscare de licencia hominum Bugelle, respondit quod non vidit aliquem ibi pascare cum licentia eorum, veruntamen audivit dici quod homines de Bugella ad preces canonicorum S. Eusebii et per eorum gratia concesserunt illis de Tolegno parum pascui ibi ad unum terminum, set cum noluerunt ut deinde ibi pascerent subtraxerunt eis ut audivit ab hominibus Bugelle».

¹⁴⁸ Causa 1219, T 50 a p. 123: «ipse met testis cum vicinis suis et comunitate ville Tolegni boscauit, pascavit et fenavit in terris de quod agitur cum hominibus Bugelle in pace et quiete [...] usque ad tempus episcopi Alberti, et tempore episcopi Alberti illi de Bugella ceperunt homines Tolegni pignorare et molestare»; lo stesso testimone sostiene che uomini di Tollegno e uomini di Biella avevano lì delle *sortes* nella zona dello Staone, ma che le altre terre erano comuni alle due comunità: «interrogatus ubi iacent predictae terre, respondit iuxta Staonum versus Bugellam et simili se tenent predictae terre, interrogatus de coherentibus, respondit ab una parte Staonum, ab alia parte quidam mons qui dicitur Colus qui est d. episcopi, ab aliis partibus comune Bugelle et quidam homines de Tolegno consueverunt habere ibi certas sortes exspeciales ex parte illa ubi est Staonus [...] omnes alie terre predictae ab istis sortibus sunt comunes hominum Bugelle et hominum da Tolegno»; Causa 1219, T 54 a p. 129: «interrogatus si scit quod comune Bugelle et homines Bugelle tenuerunt et possederunt terras unde agitur pascando, boscando, fenando et aliis locando per X per XX per XXX per XL per L annos et plus, respondit se vidisse eos ab eis tenere comuniter cum hominibus de Toleno»; Causa 1219, T 55, p. 129, vacaro del comune di Tollegno: «dicit se vidisse homines de Tolegno generaliter et universaliter pascare, boscare et fenare in predictis terris in pace et quiete per totum tempus». Dalle testimonianze emerge come l'area fosse frequentata regolarmente («sepe et sepius») anche da pastori di Andorno (Causa 1219, T 13 a p. 79: «ibat sepe et sepius in terra ista cum bestiis causa pascan»).

¹⁴⁹ Causa 1219, T 1, p. 66: «Interrogatus si scit quod homines de Tolegno consueverint ibi pascare et boscare tempore episcopi Ugucionis et tempore episcopi Guale et tempore episcopi Alberti insimul cum hominibus de Bugella, respondit non, nisi forte irent amore et gratia» (seguono episodi di pascolo comune cui il testimone ha assistito, e da lui giustificati con rapporti di affari o di amicizia).

anche da molti testimoni biellesi, anche se regolarmente accompagnata da precisazioni denotanti la (consapevole) illegittimità della cosa: in altre parole se hanno pascolato lo hanno fatto di nascosto, o tutt'al più chiedendo il permesso ai biellesi («furto vel parabola hominum Bugelle»)¹⁵⁰.

Nella causa del 1319 la convivenza fra le comunità è addirittura formalizzata nelle *intentiones*, laddove il comune di Mongrando, evidentemente per controbattere l'argomentazione biellese, è costretto a precisare che se è capitato che gli uomini di Biella abbiano fatto uso della Marzaglia senza essere pignorati, e perché l'hanno fatto di nascosto¹⁵¹. Ma questa giustificazione non regge alla prova degli stessi testimoni di parte mongrandese: ad esempio Pietro Bezeto, pur confermando l'appartenenza della Marzaglia al comune di Mongrando, afferma d'aver visto pascolare tanto quelli di Mongrando quanto quelli di Biella e Vernato, e che la cosa era reciprocamente nota¹⁵²; Giacomo dal Pozzo afferma che quelli di Biella a volte erano cacciati da quelli di Mongrando e a volte no, e d'aver visto le mandrie di Mongrando, Vernato e Ghiara pascolare “simul et comuniter” nella baraggia, e analoghe risposte si trovano in altre testimonianze, da cui emerge che gli stessi mongrandesi non rispettarono i confini, andando a pascolare nella baraggia di Ponderano¹⁵³. Di fatto sono gli stessi meccanismi probatori della causa a

¹⁵⁰ Causa 1219, T 13, p. 79: «non vidit aliquem de Tolegno pascare vel boscare nisi furtim»; Causa 1219, T 28, p. 99: «Interrogatus si scit quod homines de Tolegno consueverunt ibi pascare et boscare [...] respondit non, nisi ibi forte boscaverint furtive, interrogatus quos scit de Tolegno ibi furtive boscasse, respondit quod nescit»; Causa 1219, T 38, p. 112: «interrogatus si scit quod homines Tolegni consueverint ibi pascare et boscare tempore episcopi Ugutionis et episcopi Guale et Alberti simul cum hominibus de Bugella, respondit non, nisi furto vel parabola hominum Bugelle» (altri es. Causa 1219, T 16 a p. 81, T 18 a p. 85, T 24 a p. 95, T 29 alle pp. 100-101, T 43 a p. 118).

¹⁵¹ Causa 1319, pp. 325-26, cap. 26: «Item quod si contingerit aliquos homines dicti loci Bugelle antiquo tempore abduxisse bestias ad pascendum in dicta baracia vel alia utendum et fruendum dicta baracia quod non fuerunt expulsi vel derobati vel pignorati quod ipsi hoc fecerunt clam et furtive et ignorantibus predictis hominibus de Mongrando».

¹⁵² Causa 1319, T 1, p. 330: «dicit quod a tempore recordacionis ipsius testis predicti de Mongrando iverunt, trescaverunt, pascaverunt, fruaverunt cum eorum bestiis et eciam boscaverunt scientibus dictis hominibus Bugelle et Vernati prout vidit et eciam vidit ibi trassare homines Bugelle et Vernati et pascare cum eorum bestiis scientibus ipsis de Mongrando».

¹⁵³ Causa 1319, T 1, p. 334: «quod aliquociens espulsi fuerunt predicti homines de Bugella cum eorum bestiis de dicta baracia per predictos de Mongrando et aliquociens non fuerunt expulsi prout predicta vidit». Causa 1319, T 2, p. 337: «sed bene vidit vacaricium Mongrandi, Vernati et Glare, simul et comuniter pascolare in dicta baracia» (il concetto è ribadito anche oltre, p. 339: «dicit quod bene credit quod, scientibus dictis comunibus et hominibus Bugelle et Vernati, predicti de Mongrando pascant, trassant in dicta baracia et econverso dicti de Bugella et de Vernato pascant in dicta baracia»). Causa 1319, T 3, p. 343: «respondit quod vacaricium Vernati comuniter pascabat cum illis bestiis de Mongrando»; es. analoghi in Causa 1319, T 5 alle pp. 354-55, T 28 a p. 478: «illi de Vernato bene pascaverint tamen nescit quod sint in possessione».

condurre in tribunale le prove viventi dell'uso comune, dato che i "pignorati" possono essere sì citati a supporto della proprietà esclusiva del pascolo in questione, ma – considerato che ai numerosi pignoramenti di cui ogni pastore è stato oggetto bisognerebbe aggiungere, per il semplice calcolo della probabilità, le volte in cui ha sfruttato il pascolo facendola franca –, anche della sua ricorrente negazione da parte delle altre comunità.

La causa del 1421 parla assai poco di pignoramenti – pare che i mossesi, quando «contradicebant» i pastori dell'altra comunità, si limitassero a blandi richiami («perché mangiate la nostra erba?»), cui peraltro si rispondeva in modo altrettanto leggero¹⁵⁴ – ma aggiunge una sfumatura interessante alle attestazioni sull'uso condiviso dei pascoli, entrando nel merito degli accorgimenti che, disinnescando possibili situazioni di conflitto, garantivano una pacifica convivenza. Diversi testimoni, nel riferire che fino a quel momento sull'alpe Montuccia avevano sempre pascolato insieme mossesi e andornesi, e senza impedimenti reciproci («neutra ipsarum partium sibi contradicebat»)¹⁵⁵, precisano che gli uni e gli altri lo facevano in mesi diversi: pare di capire che nei mesi centrali dell'estate il pascolo fosse a disposizione esclusiva dei mossesi, ma la discordanza delle testimonianze su questo punto dimostra che, se anche ad un certo punto si era giunti fra le due comunità alla formalizzazione di un accordo, questo non era mai stato applicato in modo rigido, e la convivenza si era adagiata su un *modus vivendi* elastico e reciprocamente accettato¹⁵⁶.

¹⁵⁴ Causa 1421, T 11: «Interrogatus si sibi contradicebant, respondit quod non, nisi quod dicebat illis de Andurno "quare comeditis erbam nostram", et ipsi respondebant quod erba non erat eorum sed bestiarum».

¹⁵⁵ Causa 1421, citaz. in T 2. Che sull'alpe Montuccia pascolassero sia andornesi sia mossesi è un dato riconosciuto da tutti, e persino chi è categorico nell'affermare che il pascolo "appartiene" a una sola delle due comunità, riconosce che a usarlo erano entrambe: «dictus mons est super territorio comunis Andurni et est hominum Andurni, salvo quod illi de Moxo pasculari ussi sunt super ipso monte de mensibus iulii et augusti; [...] illi de Andurno pasculabantur super dicta alpe usque in Sesseram prout illi de Moxo» (T 7, Antonio detto *Gallus* di Andorno). Secondo T 8 mai «audivit dici quod illi de Andurno haberent aliquod ius supra ipsa alpe Monticie videlicet a parte deversus Sesseram».

¹⁵⁶ Causa 1421, T 3 (Viano di Bioglio) ha visto per quarant'anni che «illi de Andurno pasculabantur ad invicem in dicta alpe cum ipsis de Moxo sine aliquali contradicione et rumore», e specifica che i primi lo facevano a inizio e fine di stagione (maggio, settembre) e i secondi da giugno ad agosto («de mensibus maii et septembris illi de Andurno sic pasculabant et de mensibus iunii, iulii et augusti vidit illos de Moxo»); T 11: da giugno a settembre; T 14 sostiene che quelli di Mosso vi pascolavano a giugno e luglio. La logica dei mesi è rifiutata da molti andornesi: secondo T 12, quelli di Andorno andavano nel pascolo da maggio a settembre «et ulterius tocians et quando sibi placebat et de omni mense anni si volebant», e così T 17, il quale sostiene che ci andavano quando non c'era la neve («de mensibus in quibus non erat nix in ipsa alpe»). Causa

Nella causa del 1490 l'ipotesi che gli uomini di Vallesa «essent soliti depascere eorum animalia iure dicte familiaritatis super finibus Polloni» o viceversa, è costantemente sottoposta ai testimoni nella fase di approfondimento¹⁵⁷, e il fatto che le domande contemplino regolarmente l'uso dell'espressione "iure familiaritatis", inquadrando lo sfruttamento comune del bene non all'insegna del diritto, ma della tolleranza che contraddistingue i rapporti di buon vicinato (disinnescandone così i potenziali effetti sul piano del possesso esclusivo da parte di una delle due comunità), non toglie nulla alla sostanza della cosa: «homines Polloni et etiam homines Valexie ibidem eorum animalia depascebant»¹⁵⁸.

I rapporti di buon vicinato possono poi evolversi in rapporti d'affari - con membri dell'una che operano nella zona per conto o su mandato di membri dell'altra - introducendo un ulteriore elemento dirompente a livello di percezione chiara e inequivocabile dei confini, oltre a complicare decisamente i meccanismi di prova in tribunale. Come abbiamo osservato una delle domande rivolte al testimone è se ha visto qualcuno frequentare l'area contesa; senonché il fatto che gente proveniente dai cantoni della valle del Lys si trovi a pascolare sul pascolo oggetto di lite non significa necessariamente - come rileva il giudice - che lo faccia in quanto membro di quelle comunità: può anche darsi che il pastore lavori per conto di un individuo di Pollone, tenendo a pascolo le bestie di quest'ultimo¹⁵⁹. Nella causa di tre secoli

1421, T 9 afferma di non aver mai visto andornesi pascolare su quella zona, ma poi precisa subito che li ha visti fare legna: «interrogatus si vidit illos de Andurno pasculantes cum eorum bestiis in ipsa alpe respondit quod non, nisi quod vidit ipsos de Andurno portantes et incidentes nemus ligna super ipsa alpe» (anche T 11: «ibant ad capiendum nemus super ipsa alpe»).

¹⁵⁷ La questione ricorre di teste in teste con parole molto simili. Qualche esempio: «Interrogatus an in aliqua parte loci seu locorum de quibus supra deposuit animalia viderit depascere iure familiaritatis ut puta quod illi de cantono de Colionz seu aliqui ex ipsis soliti essent super aliqua parte dictorum rerum de quibus supra deposuit illorum de Pollono iure dicte familiaritatis et e converso quod illi de Colionz similiter essent soliti depascere eorum animalia iure dicte familiaritatis super finibus Polloni, respondit se nescire» (Causa 1490, T 1); «Interrogatus an in aliqua parte dictorum locorum ubi vidit premissa fieri viderit depascere et alia fieri iure familiaritatis ut puta quod illi de Vallexia seu aliqui ex ipsis soliti essent super aliqua parte locorum seu montium et alpium ipsorum de Pollono iure dicte familiaritatis et e converso quod illi de Pollono essent soliti depascere eorum animalia super finibus Valexie iure dicte familiaritatis an vero quod ius depascendi in eadem parte haberent» (Causa 1490, T 13).

¹⁵⁸ Causa 1490 T 3: «Respondit quod dici audivit quod homines Polloni et etiam homines Valexie ibidem eorum animalia depascebant».

¹⁵⁹ Ad es. Causa 1490 T 6: «Interrogatus si possit esse quod licet persone premissae de quibus supra deposuit sic facientes parte essent de valle Vallexie seu singularium personarum et tamen animalia sic depascentes essent hominum Polloni seu nomine ipsorum sic depascularent»; Causa 1490 T 19: «Interrogatus si posset esse quod licet ipse asserte due filie dicta animalia asserta custodientes essent de locis de quibus supra deposuit et tamen animalia essent hominum Polloni

prima, sono diversi i testimoni di origine andornese che dichiarano d'aver "tenuto", in passato, i prati della zona contesa per conto dei biellesi, magari dietro un accordo che prevedeva la spartizione a mezzo del fieno¹⁶⁰. Ed è evidente che una buona parte delle pratiche inerenti i beni comuni, al di là di quanto la comunità stabiliva in teoria, erano poi determinate da queste relazioni «inter singulos», le quali lungi dal rinforzare i confini (come un po' si cerca di far passare nelle liti, dove le situazioni in cui Tizio "concede" qualcosa a Caio, è prova che Tizio la possiede) non facevano che aprire la strada a quelle "comunioni" di cui troviamo regolarmente traccia nelle cause. La frequenza e i pericoli insiti in queste dinamiche erano peraltro ben noti alle autorità, se il comune di Biella, nei suoi statuti, stigmatizza la prassi, evidentemente assai diffusa fra i biellesi, di consentire la raccolta di legna nei *comunia* locali ad opera di *homines* di Tollegno e Pollone¹⁶¹.

I rapporti di buon vicinato, anche se non con il rilievo che hanno nella causa del 1490, compaiono anche nella causa fra Biella e Mongrando del 1319, per cui Pietro di Domenico di Ponderano, pur confermando che ogni comunità ha una sua Marzaglia, afferma anche che l'uso era tutt'altro che esclusivo, e che si sapeva che quelli di Biella andavano più volentieri verso la Marzaglia del comune di Ponderano «quia illi de Ponderano erant amici illorum de Bugella», mentre era fama che quelli di Mongrando erano particolarmente bendisposti verso quelli di Vernato¹⁶², e a conti fatti alquanto

seu nomine ipsorum sic depasculassent quod ipse testis nesciret respondit se nescire» (analoghi esempi in Causa 1490, T 9, T 12, T 13). Il problema si pone anche per il fieno, e forse proprio a dissolvere il dubbio che l'atto del fienare sia fatto per sé, e non per conto di un individuo dell'altra comunità, molti testimoni raccontano che quelli della valle del Lys, una volta fienato, trasportavano il tutto a casa loro (ad es. Causa 1490, T 13: «differebat ut vidit ipse testis super eius homeribus seu spatulis unum fassum de feno desuper montem Columberium ipsum fassum portandum super sommitate montis de Carisey que summitate de Carisey pendet ab una parte de-versus vallem Valexie»).

¹⁶⁰ Causa 1219, T 24 p. 95: «pater eius semel cepit a Guidone de Sapello de Bugella pratum unum in ista terra sive in isto comuni unde agitur ad dandam ei medietatem erbe illius prati, et dicit quod pater eius illud pratum secavit, ut vidit, et secato illo prato dicit quod ipsemet testis duxit domum suam medietatem illius feni et aliam medietatem illius Guidonis dimisit ibi in prato».

¹⁶¹ «*Statuta comunis Bugelle*». *Statuti del comune di Biella*, a cura di P. CANCIAN, Torino 2009, p. 59 art. 149 (rubrica "De buschis, legnamine et sortibus"): «Item statutum est quod qui fecerit boscare, inseari vel duci, vel portari buscum a comuni per homines Tolegni ab aqua Oreppe verssus Tolegnum et per homines Poleoni a predicta aqua verssus Poleonum, solvat bannum».

¹⁶² Causa 1319, T 3 pp. 345-346: «respondit quod non audebant ire in dicta baracia ex eo quod dicti de Mongrando pignorabant predictos de Bugella et plus ibant illi de Bugella de verssus baraciam Ponderani quod de verssus dictam baraciam, quia illi de Ponderano erant amici illorum de Bugella [...]. Et dicit quod vox et fama est in loci Ponderani et Boriane quod dicti de Mongrando pignoraverunt homines locorum circumstancium in dicta baracia quando vadunt ad pasculendum in dicta baracia exceptis illis de Vernato».

tolleranti anche nei confronti di quelli di Borriana, ai quali facevano la “grazia” di restituire gli animali sequestrati, se opportunamente sollecitati¹⁶³.

Pare dunque di poter concludere che la geografia che domina in un bene comune, quella di cui tutti sono a conoscenza e che tutti contribuiscono a definire, non è quella disegnata dai confini territoriali, ma quella delle pratiche, che si regge a sua volta sui criteri, forse più fluidi e labili, ma certo non meno stringenti, delle amicizie e solidarietà intercomunitarie. Poi queste amicizie possono anche guastarsi, e allora possedere un pascolo o un bosco non significa più solo poterci «pascare, trassare, frulare» senza chiedersi più di tanto quanti altri lo facciano con te: la filosofia, destinata inevitabilmente a sfociare nelle aule dei tribunali, diventa quella, sottesa al concetto di confine, del mio e del tuo, dove l'unica è farsi avanti e, come dice Michele di Ponderano, «barifola qui laxat et baronus qui tenet»¹⁶⁴.

¹⁶³ Giovanni Ricco di Borriana ricorda di essere andato una volta, in qualità di console del suo comune, a chiedere la restituzione degli animali pignorati dal camparo di Mongrando, e di averla ottenuta: «dicit quod ipse testis erat tunc consul Boriane et peccit per graziam ab illis de Mongrando quod sibi restituerent pignus et sic ipsi de Mongrando fecerunt graziam ipsi testi de dicto pignore».

¹⁶⁴ Causa 1319, T 5 p. 357: «Interrogatus quid est dici esse in pacifica possessione vel quasi dicte camparie superius declarate, respondit pascare, trassare, frulare, et barifola qui laxat et baronus qui tenet».




Fig. 1 - *Liber testium* della causa fra i comuni di Biella e di Mongrando per la Marzaglia, a. 1319 (ASBi, ASCB, Comune, s. I, b. 4, fasc. 18). L'immagine ritrae una parte delle *intentiones* (dette anche *articula* o *capitula*), ovvero la serie di punti o questioni su cui verteva l'esame dei testimoni: su ognuna di queste affermazioni il testimone doveva esprimersi, dichiarando cosa sapeva in merito, se concordava o meno, e per quale ragione. Le *intentiones* sono un elemento centrale per ricostruire la strategia processuale adottata dalle parti, e purtroppo non sempre si sono conservate: la collocazione particolarmente esposta (venivano di solito rilegate all'inizio del *liber*, come in questo caso) le rende particolarmente esposte a danni e perdite. Sui margini sono visibili i numeri romani usati per individuarle (qui dalla n. 10 alla n. 15), e che erano poi applicati anche alle risposte dei testimoni («Super primo capitulo dixit...», «Super secundo capitulo dixit...» etc.) per articolare la testimonianza in paragrafi facilmente individuabili senza dover ripetere ogni volta l'intero argomento su cui verteva quella parte dell'esame.




Fig. 2 - *Liber testium* della causa del 1421 fra i comuni di Andorno e di Mosso per l'alpe Montuccia, a. 1421 (ASB, ASCB, Comune, s. I, b. 358, fasc. 8382). Nel breve passo di questa testimonianza compaiono una serie di temi ricorrenti nelle cause sui beni comuni. Si chiede al testimone se il pascolo conteso è "totum" di una comunità o dell'altra, questione che si ripresenta spesso dato che le aree di cui parliamo sono in genere ai confini fra più comunità e, di fatto, fanno capo al territorio di più comuni. Avendo il testimone, come avviene quasi sempre, risposto affermativamente si passa alle domande che devono provare l'appartenenza territoriale del pascolo ad una determinata comunità: si chiede "super quo territorio" è il pascolo in questione, quali sono i termini «qui faciunt fines» fra i due territori comunali (in questo caso un sentiero o "trachicia"), e infine completa la serie l'inevitabile domanda sui cippi («si vidit aliquos terminos lapideos») che il testimone deve dichiarare d'aver visto personalmente. Nell'immagine si può anche notare, sul margine sinistro della pagina, una rara notazione di commento alla testimonianza, forse fatta dalla controparte, che avverte di non credere a quanto afferma il testimone («Isti responsioni non creditur») perché in contraddizione con quanto da lui detto in precedenza.




Fig. 3 - *Liber testium* della causa fra il comune di Pollone e i cantoni della valle Lys a. 1490 (ASB, Comuni diversi, Comune di Pollone, b. 1). Questa causa è emblematica della ricchezza di informazioni che le fonti giudiziarie sanno offrire, al di là degli aspetti più strettamente attinenti all'argomento della lite. La necessità di approfondire o verificare l'affermazione del testimone è spesso l'occasione per rivolgere a quest'ultimo domande sulla sua vita, le attività quotidiane, i suoi spostamenti, le relazioni con i compaesani o gli abitanti delle comunità confinanti. In questa pagina il testimone, interrogato sui motivi che lo portano a passare per la zona del pascolo conteso, cita i frequenti pellegrinaggi ad Oropa e le battute di caccia ai camosci, e viene ulteriormente richiesto di precisare quante volte ha partecipato agli uni e alle altre («quot vicibus ipse testis accessit ad dictam nostram dominam de Lorepa et quot vicibus ad venandum ad camosios»).

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SUGLI INSEDIAMENTI MEDIEVALI
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

**LE COMUNITÀ
DELL'ARCO ALPINO OCCIDENTALE**
CULTURE, INSEDIAMENTI, ANTROPOLOGIA STORICA

a cura di
FRANCESCO PANERO

Cherasco 2019